

(N. 64-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGÈ

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948 (V. Stampato N. 48-Urgenza)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro Ministro *ad interim* del Bilancio

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 AGOSTO 1948

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1948

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per i lavoratori

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione legislativa permanente per il Lavoro, la Previdenza sociale e l'Emigrazione, congiuntamente alla Commissione per le Finanze e Tesoro, ha attentamente esaminato e vagliato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 1948, recante « provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Larga ed approfondita è stata la discussione nelle numerose sedute comuni delle due Commissioni ed in quelle di un apposito Comitato di studio, all'uopo costituito.

La Commissione, partendo dalla dolorosa constatazione che il fenomeno della disoccupazione ha caratteristiche di estensione e di continuità tali da richiedere l'adozione di efficaci ed urgenti misure per limitarne il volume, ha unanimemente rilevato che il settore, nel quale conviene soprattutto intervenire, sia quello della costruzione di case, sia per le possibilità dirette di assorbimento di mano d'opera, proprie di tale attività economica, sia per i vasti riflessi che la medesima determina in altri numerosissimi settori economici, ad essa legati o con essa complementari.

La costruzione di case, nel contempo, contribuisce a risolvere un altro grave problema sociale, quello della scarsità di abitazioni, derivante dalle distruzioni causate su così vasta scala dalla guerra e dal naturale incremento della popolazione, operando proprio in

quel tipo di case popolari, in cui meno agisce l'iniziativa privata, indirizzata piuttosto alla più redditizia casa di lusso. L'aumento, infine, di abitazioni disponibili è destinato a produrre, indubbiamente, anche un effetto calmieratore nel mercato degli affitti, con favorevoli riflessi sull'equilibrio di tutta la nostra vita economica.

Come promuovere la costruzione di case? Le vie sono due: la prima è quella di incoraggiare e sostenere l'iniziativa privata; la seconda è quella di provvedere, attraverso un apposito piano, alla diretta costruzione a pieno finanziamento.

Facilitazioni ed agevolazioni nei finanziamenti, contributi statali, esenzioni fiscali, appropriata legislazione sugli affitti, che valga ad avviarli verso la normalità economica, sono le misure che potranno dare impulso all'iniziativa privata, individuale e cooperativa. Queste misure dovranno formare oggetto di appositi provvedimenti legislativi, che sono allo studio. La vostra Commissione si è trovata d'accordo sulla opportunità di rinviare a quella sede tutte le proposte tendenti a promuovere l'iniziativa privata nelle costruzioni edilizie, che sono state fatte in occasione dell'esame di questo disegno di legge. E ciò per non pregiudicare una organica impostazione del problema, e, soprattutto, per non ritardare, con l'allargamento dei limiti del piano, la concreta possibilità che esso offre di rapido avvio alla costruzione di case, di urgente intervento nello stimolo alla attività edilizia e di sollievo alla disoccupazione.

Il disegno di legge segue la seconda via: promuove la costruzione diretta di case. La necessità di case nel nostro Paese è tale che non si può sperare, nella attuale congiuntura economica, di provvedervi soltanto attraverso la iniziativa privata: occorre un diretto intervento con proprie fonti di finanziamento, nel quadro della politica del lavoro tendente alla massima occupazione. E questo intervento non può considerarsi in contrasto o di ostacolo ad una più vasta politica di costruzioni edilizie: le due vie non costituiscono una alternativa, ma si integrano e si completano a vicenda.

La Commissione ha, quindi, accolti, in linea di massima, gli obiettivi del disegno di legge, e considerati efficaci i mezzi prescelti per attuarli.

I.

L'esame della vostra Commissione si è soprattutto soffermato, come elemento pregiudiziale, sul problema del finanziamento del piano.

In proposito, va ricordato che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, agli articoli 7, 21 e 24 stabilisce che il finanziamento dovesse avvenire come segue:

a) con un contributo, a carico dello Stato, pari al 5 per cento degli accantonamenti a carico dei lavoratori;

b) con un ulteriore contributo, a carico dello Stato, all'ammortamento del costo di ciascun alloggio (per un importo massimo di lire 400 mila per vano) in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari. Contributo da corrispondersi per 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

Per gli oneri derivanti dalle lettere *a)* e *b)*, è autorizzato uno stanziamento di lire 15 miliardi annui per 7 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, prelevabile per i primi 4 anni dal Fondo lire, costituito con gli accordi 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America. Per i successivi 25 anni, si deve provvedere alla definitiva determinazione delle annualità complessive, dopo aver proceduto

al conguaglio fra i versamenti dei 15 miliardi per i primi 7 anni e l'importo dei contributi 5 per cento dovuti secondo la lettera *a)*;

c) con un accantonamento (prestito rimborsabile) da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dell'1 per cento delle loro retribuzioni fino a lire 30 mila, con una maggiorazione dello 0,1 per cento per ogni 5000 lire in più;

d) con un accantonamento (prestito rimborsabile) da parte dei dipendenti delle imprese industriali, commerciali, giornalistiche ed editoriali, del credito ed assicurazioni, dei trasporti, e degli enti pubblici diversi da quelli contemplati nel comma precedente, dell'1 per cento delle loro retribuzioni fino a lire 20 mila, con una maggiorazione dello 0,1 per cento per ogni 2500 lire in più;

e) con un contributo a fondo perduto degli imprenditori e degli enti pubblici di cui al comma *d)*, pari all'importo delle somme accantonate dai propri dipendenti.

Appare opportuno, a questo punto, di indicare, in via di larga approssimazione, quello che sarebbe il gettito complessivo dei mezzi finanziari che, secondo il disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, si renderebbero disponibili per l'attuazione del piano di costruzioni edilizie.

Il relativo calcolo si basa sulle seguenti presunzioni:

a) che i dipendenti dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dagli Istituti di beneficenza, ed assistenza, dedotti gli esenti di cui all'articolo 8, ammontino a 1.200.000 e che il loro stipendio medio sia di lire 25 mila;

b) che gli impiegati privati, dedotti gli esenti di cui all'articolo 8, ammontino a 600 mila, e che il loro stipendio medio sia di lire 40 mila;

c) che gli operai dipendenti dalle aziende industriali, commerciali, dei trasporti, del credito e delle assicurazioni, dedotti gli esenti di cui all'art. 8, ammontino a 3.900.000, e che la loro retribuzione media mensile sia di lire 30 mila.

Il gettito complessivo degli accantonamenti dei lavoratori nei sette anni ammonterebbe ad oltre 195 miliardi; il contributo dei datori di lavoro a circa 171 miliardi, ed i contributi statali (articoli 7 e 21) a lire 405 miliardi circa.

Tale gettito complessivo sarebbe, peraltro gravato dall'onere del rimborso degli accantonamenti ai lavoratori non assegnatari, in lire 190 miliardi circa, maggiorati degli interessi 5 per cento per i primi sette anni in oltre lire 28 miliardi, per cui, tenuto conto anche del conguaglio previsto dall'articolo 24, la somma destinabile a costruzione di case si aggirerebbe tra i 490 ed i 500 miliardi di lire, con i quali si potrebbero costruire nei sette anni, al costo massimo di lire 400 mila a vano, circa 1.200 mila vani.

II.

Per quanto riguarda i due contributi previsti agli articoli 7, lettera a) e 21 del disegno di legge, la vostra Commissione ha ritenuto che essi debbano essere mantenuti. Ad un piano di costruzioni edilizie, promosso per ridurre la disoccupazione e per fornire case ai lavoratori, lo Stato, come espressione della collettività nazionale, non può rimanere estraneo, ma deve parteciparvi con un adeguato concorso, sia per assolvere i doveri sociali, che la Costituzione gli impone, e sia per i larghi benefici che un vasto piano di costruzioni edilizie assicura a tutta l'economia del Paese, stimolandola nel settore più sensibile. D'altra parte, data l'entità del piano e dei mezzi finanziari necessari, non può pensarsi di accollare allo Stato tutto il fabbisogno. La vostra Commissione ha, quindi, ritenuto che la contribuzione dello Stato in riferimento ai vani, che si potranno costruire, debba rimanere nei limiti posti dal disegno di legge.

Per questa ragione, la maggioranza della Commissione non ha potuto aderire alle proposte contenute nel progetto presentato dal senatore Cerruti che prevedono la istituzione di tutta una serie di imposte, destinate ad alimentare il piano. A parte il rilievo che alcuni di quei tributi già esistono, e che, comunque, sono meramente illusorie le previsioni del gettito realizzabile, si è osservato che istituire nuove imposte per alimentare il piano equivale ad addossarne l'onere esclusivamente sulla finanza statale. Le imposte, in un retto ordinamento tributario, non possono essere, con particolari impieghi, distratte

dalla loro naturale destinazione, di affluire, cioè, alle Casse dello Stato per sovvenire al complesso delle esigenze, cui lo Stato deve provvedere. È soltanto in sede di politica finanziaria, avendo presente il grado di pressione fiscale già raggiunto, e nel quadro organico del sistema tributario, che si può esaminare la possibilità di nuove imposte o di inasprimento di imposte esistenti, ad evitare che i nuovi gravami superino il limite di sopportabilità dei tributi o incidano, riducendone il gettito, su altre fonti tributarie, con grave perturbamento e danno per il bilancio dello Stato e l'economia generale del Paese.

Ora non pare che si possa, in occasione di questo disegno di legge, procedere ad un rilevante inasprimento fiscale, come quello previsto dal progetto dei senatori Cerruti e Ruggieri, nè ipotecare, ai fini di questa spesa, imposte o altri tributi, che potranno eventualmente anche essere introdotti non già con una destinazione di scopo, ma nel quadro della politica fiscale dello Stato e degli Enti locali, per le loro esigenze ed impegni generali.

Ciò posto, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno di unificare le due aliquote del 4 e del 3 per cento, previste dall'articolo 21, a seconda che gli assegnatari degli alloggi siano dipendenti pubblici o privati, adottando l'aliquota del 3,20 per cento, che corrisponde alla media ponderata delle due precedenti.

Per quanto riguarda l'altro contributo del 5 per cento, che, a norma dell'articolo 7, lettera a), lo Stato dovrebbe corrispondere sugli accantonamenti effettuati dai lavoratori, poichè, come più innanzi sarà spiegato, gli accantonamenti a titolo di prestito sono soppressi e sostituiti da un contributo di più lieve peso, la Commissione ha ritenuto che — fermo restando l'onere complessivo del contributo statale — esso andasse rapportato all'ammontare dei due contributi versati rispettivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro. E così alla percentuale del 5 per cento, la Commissione ha sostituita quella del 4,30 per cento in relazione alla diversa base, su cui si calcola la percentuale, senza che, peraltro, la variazione nè aumenti nè diminuisca l'entità del contributo. Infatti il contributo 5 per cento,

calcolato sugli accantonamenti dei lavoratori ammontanti a circa lire 28 miliardi 960 milioni all'anno, dava un gettito presumibile nel settennio di lire 9.772.052.500, uguale a quello presumibile del contributo 4,30 per cento sui contributi dei datori di lavoro e lavoratori, ammontanti, nella nuova misura prevista nel progetto della Commissione, a circa lire 32 miliardi 616 milioni all'anno.

In base ai dati presuntivi, che si possono ritenere circa l'ammontare dei contributi che saranno versati dai datori di lavoro e dai lavoratori, ed alle somme che potranno essere impiegate nella costruzione di case, con un costo massimo di lire 400 mila per vano, si può, in linea di larga approssimazione, determinare l'onere annuale teorico a carico dello Stato, come dalla seguente tabella:

Anno	Onere annuale teorico per contributo		Onere annuo effettivo
	per contributo 4,30 % sulle somme versate dai lavoratori e dai datori di lavoro.	per contributo 3,20 % sul costo dei vani costruiti	
1	1.396.007.500	—	15.000.000.000
2	1.396.007.500	1.535.232.000	15.000.000.000
3	1.396.007.500	3.107.584.000	15.000.000.000
4	1.396.007.500	4.717.952.000	15.000.000.000
5	1.396.007.500	6.367.232.000	15.000.000.000
6	1.396.007.500	8.056.448.000	15.000.000.000
7	1.396.007.500	9.786.496.000	15.000.000.000
8	—	11.558.400.000	8.767.927.000
9	—	11.558.400.000	8.767.927.000
10	—	11.558.400.000	8.767.927.000
11	—	11.558.400.000	8.767.927.000
12	—	11.558.400.000	8.767.927.000
13	—	11.558.400.000	8.767.927.000
14	—	11.558.400.000	8.767.927.000
15	—	11.558.400.000	8.767.927.000
16	—	11.558.400.000	8.767.927.000
17	—	11.558.400.000	8.767.927.000
18	—	11.558.400.000	8.767.927.000
19	—	11.558.400.000	8.767.927.000
20	—	11.558.400.000	8.767.927.000
21	—	11.558.400.000	8.767.927.000
22	—	11.558.400.000	8.767.927.000
23	—	11.558.400.000	8.767.927.000
24	—	11.558.400.000	8.767.927.000
25	—	11.558.400.000	8.767.927.000
26	—	11.558.400.000	8.767.927.000
27	—	10.023.168.000	7.603.335.000
28	—	8.450.816.000	6.410.587.000
29	—	6.840.448.000	5.189.001.000
30	—	5.191.168.000	3.937.896.000
31	—	3.501.952.000	2.656.497.000
32	—	1.771.904.000	1.344.123.000
	9.772.052.500	288.960.000.000	298.732.052.500
	298.732.052.500		

III.

La Commissione ha ritenuto che il contributo a carico degli imprenditori e degli enti pubblici, di cui alla lettera e) del punto I, debba essere mantenuto.

Occorre, in proposito, tener presenti le alte ragioni sociali, che sono alla base del piano, che richiedono ai ceti produttivi di accollarsi i necessari sacrifici. D'altra parte, va rilevato che il piano è destinato, in larga misura, ad andare incontro, e, quindi, ad assicurare benefici precisamente all'industria ed ai complementari settori dello scambio e del credito, dato il notevole stimolo che dà all'attività edilizia, alle numerosissime branche industriali che vi sono connesse, e, indirettamente, aumentando l'occupazione e quindi le possibilità di spesa dei consumatori, a tutto il mercato interno.

La Commissione ha, peraltro, ritenuto che non fosse il caso di mantenere il criterio di progressività del contributo, per non rendere eccessivamente onerosa la situazione delle imprese che retribuiscono meglio i propri dipendenti, e, pertanto, propone che l'aliquota del contributo sia fissata nella misura dell'1,20 per cento.

Si deve notare, in proposito, che la misura media del contributo a carico dei datori di lavoro in base ai criteri fissati nel disegno di legge, era dell'1,47 per cento.

IV.

Passando all'esame della terza fonte di finanziamento, adottata nel disegno di legge, la Commissione si è trovata d'accordo che si imponesse una revisione.

Si è rilevato, innanzi tutto, che il sistema del prestito rimborsabile in 25 anni, con la necessità dell'emissione di molti milioni di buoni, della tenuta di una complessa contabilità per gli accrediti dei versamenti e degli interessi e per l'ammortamento, rendesse necessaria una organizzazione amministrativa elefantina, la cui spesa avrebbe assorbito somme ingenti. D'altra parte, il sistema del prestito, per il fatto del previsto rimborso, avrebbe reso meno onerosa la contribu-

zione dei lavoratori, i quali avrebbero viste ridotte dell'1,47 per cento le loro retribuzioni nei prossimi 7 anni: la non negoziabilità dei buoni (che pur doveva rappresentare una garanzia contro l'incetta e contro la speculazione ai danni dei possessori) avrebbe privato i lavoratori della possibilità di render liquido il loro credito per sovvenire a immancabili necessità familiari.

La dilazione, necessariamente lunga, per il rimborso, data la psicologia dei lavoratori, difficilmente li avrebbe convinti che ad essi era riservato un trattamento sostanzialmente diverso da quello adottato per i datori di lavoro.

Scartato, quindi, che per integrare il finanziamento si dovesse ricorrere al prestito forzoso a carico dei lavoratori, la Commissione si è prospettata le seguenti altre eventualità:

a) limitare il finanziamento alle due fonti (Stato e datori di lavoro) indicate ai punti II e III.

Ciò avrebbe presentato il vantaggio di non gravare in nessuna guisa sui lavoratori. Ma ne sarebbe venuta anche una notevole riduzione alla portata del piano. Secondo il disegno di legge dovrebbero essere destinati, in sette anni, circa 490 miliardi di lire alla costruzione di case, mentre, escludendo ogni partecipazione dei lavoratori, la somma da spendere si sarebbe ridotta alla metà.

La Commissione ha ritenuto che ciò avrebbe pregiudicato seriamente l'obiettivo di stimolare l'attività economica e di promuovere una maggiore occupazione. Per questa ragione questa soluzione è stata scartata;

b) introdurre un altro contributo a carico dei datori di lavoro, pari a quello già a loro attribuito al punto III, non già a fondo perduto, ma mercè prestito rimborsabile in 25 anni con l'interesse del 5 per cento, esente da imposte dirette, con l'emissione di titoli di credito, negoziabili dopo il settimo anno, e sin dall'origine utilizzabili per cauzioni, anticipazioni su pegno, ecc.

Mercè questo sistema si sarebbe conservato il volume complessivo del Piano, e, quindi, reso efficiente, per l'entità dell'intervento diretto, lo stimolo all'attività edilizia. Si sarebbe mantenuto l'esonero per i lavoratori, con sollievo per questa categoria, e, evitando la

negoziabilità del prestito per i primi sette anni, si sarebbe evitato di appesantire il mercato dei titoli con un rilevante apporto. D'altra parte, si sarebbe consentita una utilizzazione limitata a certe esigenze aziendali (cauzioni, ecc.)

Infine, la così complessa e costosa organizzazione amministrativa, necessaria se il prestito dovesse esser fatto da milioni di lavoratori, sarebbe stata notevolmente ridotta, dato il minor numero degli imprenditori.

Di fronte a questi vantaggi, il sistema presentava l'inconveniente di una troppo sensibile incidenza sui costi di produzione, il che ha fatto dubitare della sua sopportabilità per l'equilibrio della nostra economia. E, inltre, si è osservato che proprio nel periodo in cui si pone l'esigenza indilazionabile della riconversione industriale e del rammodernamento degli impianti, non sarebbe opportuno privare le imprese di disponibilità liquide. Per queste ragioni la soluzione non si è potuta adottare;

c) mantenere il contributo a carico dei lavoratori, trasformandolo da prestito in contributo a fondo perduto, e riducendone, per converso, in maniera sensibile la percentuale.

Il contributo medio, secondo il disegno di legge, sarebbe stato dell'1,47 per cento, che si è proposto di portare allo 0,60 per cento, pari alla metà del contributo a carico dei datori di lavoro.

Con tale sistema si elimina la gravosa organizzazione amministrativa connessa al prestito, si integra notevolmente (circa 12 miliardi annui), il finanziamento assicurato dai contributi dello Stato e dei datori di lavoro, si va grandemente incontro ai lavoratori, per i quali il peso è soprattutto rappresentato, come si è visto innanzi, dalla decurtazione attuale della retribuzione, non compensata da un rimborso lungamente dilazionato. Questo sistema presenta altresì due vantaggi:

1°) pone il piano sulla sua base naturale, che è quella di fare appello alla *solidarietà* di tutti gli interessati all'impulso della attività industriale, fra i quali indubbiamente son compresi i lavoratori. I lavoratori occupati si accollano un sacrificio (circa lire 200 mensili per un operaio) a favore dei lavoratori disoccupati, e ricevono essi stessi un diretto vantaggio dal fatto che l'incremento

produttivo contribuisce ad allontanare la incombenza minaccia di larghe riduzioni di personale, e dal fatto che la disponibilità di un ingente numero di alloggi destinati ai lavoratori offre a molti fra essi la possibilità di ottenere un alloggio in proprietà o in locazione, e, comunque, eserciterà sempre una funzione calmieratrice sugli affitti;

2°) eliminandosi la necessità del rimborso del prestito e del relativo prelievo degli interessi (che avrebbero inciso anche sulle altre due fonti di finanziamento), è reso possibile di dare un carattere di stabilità al fondo, il quale, anzicchè esaurirsi nei sette anni, è destinato a ricostituirsi in base alle rate degli assegnatari di alloggi ed al reddito delle case locate, permettendo di continuare anche nel futuro in un programma di costruzione di case per i lavoratori.

La Commissione, pertanto, si è fermata su questa soluzione, ed ha in tali sensi modificato l'articolo 7 del disegno di legge.

V.

Sempre al fine di ridurre al minimo le spese di gestione e di amministrazione, la Commissione ha sostituito l'articolo 5 con un nuovo testo, che si colloca, con l'irridicazione provvisoria di 7 *bis*, dopo l'articolo 7.

La diretta riscossione dei contributi da parte dell'Ente amministratore del fondo, avrebbe richiesta una complessa organizzazione, centrale e periferica, per schedare i contribuenti, seguire la posizione contributiva di ciascun datore di lavoro e di ciascun lavoratore in relazione alle variazioni dei soggetti ed alle modificazioni dei livelli retributivi, aprire sportelli, istituire controlli, ecc.

Questa organizzazione, complessa e costosa, viene eliminata sposando la riscossione dei contributi previsti alle lettere b) e c) dell'articolo 7 ad uno dei contributi per le assicurazioni sociali, già corrisposti dai vari contribuenti.

Si è dovuto, peraltro, tener conto del fatto che la base contributiva, così ampia, stabilita dall'articolo 7 (dirigenti, impiegati, operai, sia dipendenti da datori di lavoro privati e sia da Enti pubblici) non consente di prescegliere un unico contributo previdenziale, imposto

da un solo Ente, in quanto la base contributiva dei vari contributi attualmente esistenti è molto più ristretta. Così, mentre l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riscuote i contributi per gli operai e gli impiegati delle aziende private, quelli per i dirigenti sono riscossi dalla Cassa di previdenza per i dirigenti, quelli per i dipendenti statali dall'Ente di Previdenza ed Assistenza Statali, quelli per i dipendenti degli enti locali dall'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali ecc. Ed è in vista di questo stato di fatto, che si è demandato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di identificare, con suo decreto, per ciascuna categoria il contributo previdenziale insieme al quale si debbano riscuotere i contributi previsti all'articolo 7.

Questo sistema, mentre permette di risparmiare ogni spesa, presenta anche il vantaggio di estendere alla riscossione dei contributi istituiti con questa legge tutte le modalità per accertamento e versamento, le disposizioni penali, la vigilanza ed i controlli ecc., in atto per i contributi previdenziali.

Per quanto riguarda il contributo statale si è ritenuto che fosse opportuno stabilirne il pagamento a rate mensili, per facilitare la rapida impostazione ed esecuzione delle costruzioni, garantita dal periodico afflusso di mezzi liquidi.

VI.

Per quanto attiene alle esenzioni stabilite dall'articolo 8, la Commissione ha ritenuto che non fosse il caso di mantenere le prime quattro categorie.

Il fatto di essere proprietario di un alloggio, anche se danneggiato o distrutto da eventi bellici, o di essersene assicurata la proprietà nel futuro, non può esimere dal compiere l'atto di solidarietà sociale verso i lavoratori disoccupati, nel che sta la ragion d'essere del contributo. Diverso è il caso delle altre ipotesi di esenzione, previste dallo stesso articolo 8, mantenute nel testo della Commissione, in quanto esse considerano situazioni di particolare difficoltà in cui si trovano determinati gruppi di lavoratori, per cui appare opportuna per essi la esenzione totale o la riduzione della misura del contributo.

VII.

Definite le basi finanziarie del piano, la Commissione ha esaminato quelle parti del disegno di legge che riguardano la organizzazione amministrativa. La Commissione ha mantenuto il sistema, introdotto col disegno di legge, e che si basa sulla creazione di un organismo deliberante e di un organismo esecutivo.

Un piano di costruzioni edilizie, così ampio come quello reso possibile dal disegno di legge, con caratteristiche del tutto particolari, subordinato alla valutazione di elementi molteplici, come l'indice di affollamento delle varie provincie, lo stato della disoccupazione, l'entità delle prenotazioni, le esigenze poste da accentuata depressione economica di determinate zone, deve necessariamente essere affidato, per la sua impostazione, per la soluzione dei complessi e delicati problemi che esso incontra, per l'agilità e la rapidità dell'esecuzione, ad un apposito organismo, funzionante autonomamente, distinto da ciascuna delle varie branche dell'Amministrazione dello Stato, e, pur agendo con la loro effettiva partecipazione, svincolato dalle regole del loro macchinoso procedere. Un tale organismo è il Comitato previsto nell'articolo 1, nel quale si assommano tutti i poteri deliberativi per l'attuazione del piano. Uniche modifiche proposte sono quelle di chiamare a farne parte anche il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e di meglio chiarire che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto della loro importanza numerica.

Costituito l'organo deliberante, che presiede al piano, vi è l'altra esigenza di creare una persona giuridica, che possa esser soggetto di diritti e di obbligazioni, e, come tale, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari alla gestione finanziaria del piano ed alla sua attuazione. Il disegno di legge ha creato (articoli 2, 3, 4) per tali esigenze, l'I. N. A.-CASA, con personalità giuridica propria e gestione autonoma distinta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: quest'ultimo, pertanto, resta

estraneo ad ogni beneficio e ad ogni alea derivante dal piano. Fatta questa netta separazione fra i due Enti, il disegno di legge ha, peraltro, ritenuto opportuno appoggiare l'I. N. A.—CASA all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, allo scopo di evitare la costituzione di una costosa e complessa organizzazione amministrativa. All'uopo è previsto che, per i compiti esecutivi, il Comitato e l'I. N. A.—CASA si avvalgono dell'I. N. A., secondo le modalità ed alle condizioni, che saranno fissate con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio (articoli 5 del disegno di legge, 7 *ter* del testo della Commissione).

Per i compiti innanzi indicati, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è apparso anche alla Commissione come il più idoneo, per la sua buona attrezzatura tecnica, la sua capacità amministrativa, la sua saldezza finanziaria e la sua capillare organizzazione periferica.

VIII.

Il disegno di legge, all'articolo 6 (articolo 14 *bis* del testo della Commissione), dispone che il Comitato può incaricare, per la costruzione delle case, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari, i Consorzi e le Cooperative di produzione e di lavoro. La costruzione di case richiede elaborazione di progetti, scelta di aree, appalti od esecuzione diretta, vigilanza e collaudo, misurazione e liquidazione, un'insieme di operazioni, che — eliminata ogni nuova propria organizzazione tecnica ed amministrativa — opportunamente il disegno di legge decentra ad Enti qualificati a provvedervi, come quelli innanzi enunciati. La Commissione ha, peraltro, ritenuto che l'elencazione vada completata, menzionando anche le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, e gli Enti pubblici o di diritto pubblico in genere. Quanto alle prime è sembrato opportuno che sia lasciata ad esse la possibilità,

ove lo credano, di costruire gli alloggi per i propri dipendenti, così come alcune di esse — le Ferrovie dello Stato, ad esempio — hanno già fatto per il passato. Quanto ai secondi, eguale possibilità è il caso di lasciare ad Enti locali o ad altri Enti di assistenza e previdenza sociale, quali l'Istituto Nazionale Infortuni su lavoro, l'Istituto di previdenza per i giornalisti, ecc.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto che debba esser lasciata la possibilità della costruzione diretta delle case alle Aziende ed alle cooperative, costituite da dipendenti di una o più aziende. All'uopo sono stati introdotti i commi 2°, 3° e 4° all'articolo 14 *bis* (ex 6 del disegno di legge).

Perchè questa norma possa applicarsi è necessario che l'Azienda o la Cooperativa costruisca un numero di vani proporzionato al numero dei propri dipendenti o dei propri iscritti, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Comitato, e che l'Azienda o la Cooperativa accetti di dare alle case la destinazione stabilita dalla legge. È escluso, pertanto, che l'Azienda o la Cooperativa possa conservare per sé la proprietà delle case costruite: metà di esse dovranno esser assegnate in proprietà a lavoratori dipendenti dall'Azienda o soci della Cooperativa, e metà saranno date in locazione. Per queste ultime, se la costruzione è stata fatta da una Cooperativa, provvederà essa stessa all'amministrazione, mentre, nel caso di costruzioni effettuate da un'Azienda, l'amministrazione sarà tenuta da un comitato, in cui i lavoratori siano rappresentati pariteticamente. In caso di cessazione dell'Azienda, il Comitato, di cui all'art. 1, affiderà l'amministrazione ad un Istituto per le case popolari, o ad un Ente similare. Queste costruzioni dovranno essere compiute nei primi tre anni di applicazione del piano, e ciò allo scopo di anticiparne, quanto più possibile, l'esecuzione. Per le Aziende, che provvedano direttamente alla costruzione, sarà sospeso, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti dall'Azienda stessa e dai suoi dipendenti e l'I.N.A.—CASA provvederà a versare i contributi statali afferenti agli alloggi in costruzione secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Analoga disposizione è proposta per le costruzioni effettuate da Cooperative.

IX.

La esecuzione del piano è facilitata da tutta una serie di disposizioni, poste dagli articoli 22 e 23, e che prevedono l'espropriazione delle aree per pubblica utilità; l'esenzione, per i materiali impiegati, dall'imposta di consumo; e, per gli atti e contratti necessari per le operazioni previste dalla legge, dalla tassa di bollo, con la tassa di registro e la tassa ipotecaria nella misura fissa minima.

La Commissione propone di precisare che l'espropriazione per pubblica utilità debba avvenire secondo le norme della legge 15 gennaio 1885, e di concedere alle case, costruite in esecuzione del piano, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati.

X.

Secondo il disegno di legge, gli alloggi costruiti si sarebbero assegnati in proprietà, mediante sorteggio, a lavoratori possessori di buoni casa. La Commissione ha ritenuto che, abolito il sistema del prestito (accantonamento) forzoso a carico dei lavoratori, ed eliminati, quindi, i buoni-casa, non sia opportuno mantenere nemmeno il sorteggio.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto che, mentre appare socialmente apprezzabile di consentire, attraverso il piano, a lavoratori di diventare proprietari della propria casa di abitazione, si debba anche tener conto della opportunità di destinare una parte delle case alla locazione per andare incontro a quei lavoratori meno abbienti, che non potrebbero risparmiare tanta parte della loro retribuzione quanto ne occorrerebbe per pagare le rate di ammortamento.

Si è, pertanto, proposto che metà degli alloggi costruiti sia assegnata in proprietà e metà assegnata in locazione (articolo 15). Per entrambi i casi l'assegnazione sarà fatta dal Comitato, secondo le prenotazioni fatte dagli aspiranti, ed in base ai criteri di preferenza

da stabilirsi col regolamento. Per prenotarsi è necessario che il lavoratore abbia pagata almeno una mensilità di contributi.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 regolano l'assegnazione in proprietà degli alloggi. Essa sarà fatta a titolo di promessa di vendita con consegna immediata (a costruzione finita) e pagamento rateale. La nuova formulazione proposta dalla Commissione tende a dare precisione di concetti giuridici all'assegnazione, evitando le incertezze, che potevano derivare dalle espressioni usate nel disegno di legge.

Quanto al prezzo dell'assegnazione, la Commissione ha ritenuto opportuno eliminare l'inconveniente di un prezzo eccessivamente basso. Questo sistema era connesso alla procedura del sorteggio, per cui l'assegnazione acquistava quasi il carattere di un beneficio della sorte. Ma, abolito il prestito, chiamati tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori a contribuire a fondo perduto, non sarebbe giusto che di questo generale sacrificio si giovasse soltanto un certo numero di privilegiati. La Commissione ha ritenuto che tutto il danaro, proveniente dalle contribuzioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, impiegato nella costruzione delle case assegnate in proprietà, debba essere recuperato dal Fondo per esser devoluto a nuove costruzioni, conservando così la destinazione per la quale venne erogato. In conseguenza, nell'articolo 16 è stabilito che dal costo dell'alloggio, maggiorato da una quota delle spese generali, sia detratto soltanto il valore capitale del contributo 1 per cento corrisposto dallo Stato per 25 anni (l'altro 2,20 per cento sarà devoluto al Fondo per nuove costruzioni). D'altra parte, poichè il danaro impiegato nelle costruzioni non costa niente, essendo stato versato a fondo perduto, e non produce quindi interessi passivi, si può concedere all'assegnatario il beneficio di non pagare, a sua volta, interessi sulle rate dell'ammortamento del prezzo in 25 anni.

Con il sistema suggerito nell'articolo 16, non tenendo conto della quota spese generali e delle spese di esazione e di rescantazione, il prezzo di assegnazione si potrà aggirare nelle cifre indicate negli esempi che seguono:

1° Alloggio di vani 3 1/2

Costo	L.	1.400.000
meno contributo 1 per cento per 25 anni	L.	350.000

Prezzo . . . L. 1.050.000

pagabile in 25 anni senza interessi, con rate mensili di lire 3.500 ciascuna.

2° Alloggio di vani 5

Costo	L.	2.000.000
meno contributo 1 per cento per 25 anni	L.	500.000

Prezzo . . . L. 1.500.000

pagabile in 25 anni senza interessi, con rate mensili di lire 5.000 ciascuna.

3° Alloggio di vani 6

Costo	L.	2.400.000
meno contributo 1 per cento per 25 anni	L.	600.000

Prezzo . . . L. 1.800.000

pagabile in 25 anni senza interessi, con rate mensili di lire 6.000 ciascuna.

L'assegnatario dovrà cominciare il versamento delle rate di ammortamento dal mese successivo alla comunicazione che la sua richiesta di prenotazione sia stata accolta, salvo a procedersi, all'atto della consegna della casa, al conguaglio tra la rata provvisoria fino a quel momento versata e quella definitivamente determinata in base al costo effettivo della costruzione.

Quanto alla polizza di assicurazione, che gli assegnatari potranno stipulare per esser liberati dall'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno estendere la facoltà di contrarre tali polizze, oltre che all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, anche ad altre Società di assicurazione.

X

Sempre al fine di evitare ogni apposita nuova organizzazione amministrativa, l'articolo 20 bis stabilisce che le case destinate alla locazione siano affidate in amministrazione agli Istituti per le case popolari o ad altri Enti similari. Al termine della gestione dell'I. N. A.-CASA, tali Istituti diverranno proprietari degli alloggi da essi amministrati e di quelli costruiti da Aziende o Cooperative.

Fino al termine della gestione I. N. A.-CASA gli avanzi netti dell'amministrazione degli alloggi locati saranno devoluti al Fondo per esser destinati alla costruzione di altre case.

XI.

In base alle disposizioni proposte nel testo adottato dalla Commissione, ed in base ai seguenti dati presuntivi (già richiamati a pag. 2 della presente relazione):

a) che i dipendenti dello Stato, delle Province, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza ed assistenza, dedotti gli esenti di cui all'articolo 8, ammontino a 1.200.000, e che il loro stipendio sia di lire 25 mila;

b) che gli impiegati privati, dedotti gli esenti di cui all'articolo 8, ammontino a 600 mila, e che il loro stipendio medio sia di lire 40 mila;

c) che gli operai dipendenti dalle Aziende industriali, commerciali, dei trasporti, del credito e delle assicurazioni, dedotti gli esenti di cui all'articolo 8, ammontino a 3.900.000, e che la loro retribuzione media mensile sia di lire 30 mila;

si può, in linea di larga approssimazione, prevedere che il piano abbia il seguente svolgimento:

PRIMO ANNO.

Affluirebbero alla Gestione:

1° contributo a carico dei lavoratori	L.	12.312.000.000
2° contributo a carico dei datori di lavoro		20.304.000.000
3° anticipazione da parte dello Stato		15.000.000.000
Totale	L.	47.616.000.000

4° versamento da parte dei prenotati, nel 1° anno per rate di rimborso, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruibili alla fine del 1° anno. 359.820.000

Totale a disposizione per costruire nel 1° anno . . . L. 47.975.820.000

sufficiente a costruire n. 119.940 vani, pari a n. 23.988 alloggi dell'ampiezza media di 5 vani.

SECONDO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno. L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà alla fine del 1° anno 719.640.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto alla fine del 1° anno 431.784.000

L. 48.767.424.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 2° anno, per quote di rimborso, calcolate come in premessa, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 2° anno 368.520.000

Totale capitali da investire in costruzioni L. 49.135.944.000

sufficienti a costruire complessivamente numero 122.840 vani pari a n. 24.568 alloggi di 5 vani.

TERZO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà nel 1° e 2° anno 1.456.680.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto nel 1° e 2° anno. 874.008.000

L. 49.946.688.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 3° anno, rate di rimborso, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 3° anno . 377.430.000

Totale capitali da investire in costruzioni . . . L. 50.324.118.000

sufficienti a costruire complessivamente numero 125.810 vani, pari a n. 25.162 alloggi di 5 vani.

QUARTO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà nel 1°, 2° e 3° anno 2.211.540.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto nel 1°, 2° e 3° anno 1.326.924.000

L. 51.154.464.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 4° anno, per rate di rimborso, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 4° anno 386.550.000

Totale capitali da investire in costruzioni L. 51.541.014.000

sufficienti a costruire complessivamente numero 128.850 vani, pari a n. 25.770 alloggi di 5 vani.

QUINTO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà nei primi quattro anni 2.984.640.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto nei primi quattro anni 1.790.784.000

L. 52.391.424.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 5° anno, per rate di rimborso, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 5° anno 395.910.000

Totale capitali da investire in costruzioni . . . L. 52.787.334.000
sufficienti a costruire complessivamente numero 131.970 vani, pari a n. 26.394 alloggi di 5 vani.

SESTO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno . . . L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà nei primi cinque anni 3.776.460.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto nei primi cinque anni 2.265.876.000

L. 53.658.336.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 6° anno, per rate di rimborso, relative al 2° semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 6° anno 405.480.000

Totale capitali da investire in costruzioni L. 54.063.816.000
sufficienti a costruire complessivamente numero 135.160 vani, pari a n. 27.032 alloggi di 5 vani.

SETTIMO ANNO.

a) Per contributi lavoratori, datori di lavoro ed anticipazione dello Stato, come ai numeri 1, 2 e 3 del 1° anno . . . L. 47.616.000.000

b) Per rate rimborso alloggi assegnati in proprietà nei primi sei anni 4.587.420.000

c) Per canoni di locazione di alloggi assegnati in fitto nei primi sei anni 2.752.452.000

L. 54.955.872.000

d) Per versamenti da parte dei prenotati nel 7° anno, per rate di rimborso, relative al secondo semestre sulla metà dei vani complessivamente costruiti alla fine del 7° anno L. 415.290.000

Totale capitali da investire in costruzioni L. 55.371.162.000
sufficienti a costruire complessivamente numero 138.430 vani, pari a n. 27.686 alloggi di 5 vani.

RIEPILOGO.

Vani costruiti in 7 anni n. 903.000, pari a n. 180.600 alloggi dell'ampiezza media di 5 vani (3 camere ed accessori).

DOPO L'OTTAVO ANNO.

Dall'8° anno in poi, proseguirebbe il programma delle costruzioni, in base alle somme riscosse dal fondo:

a) versamento da parte dello Stato per contributo venticinquennale 3,20 per cento sul complesso dei vani costruiti, dedottavi la quota di conguaglio fra le anticipazioni di 15 miliardi ciascuna ed il contributo 3,20 per cento dovuto per ciascun anno del settennio sugli alloggi costruiti . . . L. 8.767.927.000

b) quote di rimborso da parte degli assegnatari di alloggi in proprietà . . . L. 5.418.000.000

c) canoni di locazione per gli alloggi ceduti in affitto L. 3.250.800.000

Totale incasso 8° anno L. 17.436.427.000

L'importo complessivo di tali introiti, unitamente ai versamenti dei prenotati, può essere destinato a nuove costruzioni, dedottavi le spese di amministrazione, compresa la manutenzione degli alloggi ceduti in fitto.

Le costruzioni eseguite verrebbero assegnate con lo stesso sistema seguito nel settennio, e cioè metà in proprietà e metà in affitto.

Considerato, però, che tali costruzioni non fruirebbero di concorso statale, la rata di rimborso, senza interessi, deve riguardare

l'intero costo dell'alloggio, e il canone di locazione dovrà essere fissato tenuto conto della mancanza di contributo statale (potrebbe quindi continuare ad essere applicato, ad esempio, il 60 per cento della rata di rimborso prevista per le assegnazioni in proprietà).

Evidentemente nel 9° anno, alle entrate previste per l'8°, andrebbero aggiunte le quote di rimborso, i canoni di locazione ed i versamenti dei prenotanti, in relazione agli alloggi costruiti nell'8° anno.

Si avranno quindi entrate superiori all'8° anno e si potrà costruire un maggior numero di vani.

E così di seguito negli anni successivi, fino al 26° anno, dopo di che si avrebbe decrescenza di incassi per la cessazione del rimborso del costo della metà degli alloggi assegnati durante il settennio.

È da notare, a tal punto, che mentre nei primi sette anni il piano, così come riformato dalla Commissione, permetterà di costruire circa 300 mila vani in meno di fronte alla previsione in base al sistema prescelto dal disegno di legge, il nuovo sistema permette la ulteriore costruzione di almeno un altro milione di vani nei successivi 25 anni. E tale ulteriore costruzione potrà essere in parte anticipata nei primi sette anni, qualora, consigliandolo le condizioni del mercato dei titoli, si decidesse la emissione di un prestito obbligazionario, che consentisse di avere subito la disponibilità, in valore scontato, al tasso da riconoscersi agli obbligazionisti, delle entrate degli anni successivi al settennio.

È da tener anche presente che le previsioni fatte nello svolgimento del piano si basano su un costo per vano di lire 400 mila, mentre è da sperare che si possa ottenere, attraverso la razionalizzazione delle costruzioni in serie delle case e delle necessarie forniture, ed attraverso la concessione gratuita od a prezzo ridotto di aree, un prezzo sensibilmente ridotto. Le inevitabili variazioni nei livelli delle retribuzioni e nel costo delle costruzioni non dovrebbero spostare di molto le previsioni circa

il volume della costruzione dei vani, perchè è da ritenere che i due aumenti (o le due diminuzioni) si verificheranno all'incirca nello stesso ordine di misura, e, comunque, vicendevolmente si compenseranno.

XII.

In conclusione, gli emendamenti apportati dalla Commissione al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sono stati ispirati ai seguenti criteri:

a) eliminare ogni necessità di complesse e costose organizzazioni amministrative. A questo fine tendono l'abolizione del prestito forzoso dei lavoratori col conseguente servizio dei buoni casa, la semplificazione delle rate di ammortamento nette da ogni interesse, l'allargamento dell'elenco degli enti, cui può essere affidata la costruzione delle case, ecc.;

b) dare la possibilità ad Amministrazioni dello Stato, ad Aziende ed ai lavoratori, attraverso cooperative all'uopo costituite, di provvedere direttamente alla costruzione delle case;

c) ridurre l'onere imposto ai lavoratori;

d) andare incontro ai lavoratori meno abbienti, prevedendo la destinazione di una metà degli alloggi alla locazione;

e) dare al Fondo un carattere di permanenza, permettendo, dopo il primo settennio, l'attuazione di un ulteriore programma di costruzioni, con il recupero dei fondi impiegati.

Con le proposte modifiche, il disegno di legge crea uno strumento agile e dinamico per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale e di impulso all'attività economica, che furono il nobile intento che ispirò il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel concepire questa coraggiosa iniziativa, darle concretezza ed avviarla alla realizzazione legislativa.

La Commissione, Onorevoli Senatori, vi invita, con sicura coscienza, ad approvare il disegno di legge nel testo che vi è sottomesso.

RUBINACCI, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La minoranza della Commissione legislativa permanente del Lavoro e della Previdenza sociale, in merito al progetto dell'onorevole Ministro Fanfani, diretto ad alleviare la disoccupazione, costruendo case per i lavoratori, prende atto con compiacimento che tanto il Comitato dei sei membri, nominato per l'esame preventivo delle osservazioni e proposte trasmesse, quanto le Commissioni riunite (Lavoro e Finanze) hanno ritenuto opportuno accogliere alcune delle proposte da essa caldeggiate.

Infatti, il finanziamento obbligatorio a carico dei lavoratori, almeno nell'entità e nella forma in cui era fissato nel progetto di legge in esame, è stato soppresso; e così pure sono stati soppressi l'emissione dei buoni-casa per l'importo di 195 miliardi di lire, l'assegnazione delle case esclusivamente a titolo di proprietà col patto di futura vendita, il correlativo procedimento del sorteggio per l'assegnazione stessa, l'elefantica e costosa impalcatura burocratica in ente, ed infine, è stato accolto, sia pure in parte, il criterio di imprimere sviluppo al demanio edilizio di quegli Enti che senza scopo di lucro gestiscono la locazione delle case popolari.

Prima di passare all'esame critico degli emendamenti al progetto di legge in discussione, proposti dalla maggioranza, e, successivamente, esporre e commentare quelli che noi proponiamo, crediamo opportuno accennare ad alcuni concetti di indole generale.

LA GRAVITÀ DELLA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA.

Oggi la disoccupazione in Italia, a prescindere dalle soste stagionali che sono connaturate nel settore agricolo (che, pure nelle zone

più economicamente progredite, sono frequenti e persino di lunga durata), raggiunge la cifra impressionante di 2.500.000 unità, vale a dire è pari al 12,50 per cento della popolazione attiva italiana. Siccome di questi 2.500.000 disoccupati in modo integrale, soltanto 250.000 percepiscono il magro sussidio dello Stato, possiamo convenire che, in media, ogni famiglia italiana ha una persona abile al lavoro totalmente a proprio carico. Ma tutto ciò non è ancora sufficiente a porre a fuoco il problema nei suoi reali e drammatici aspetti. Infatti, nella nostra industria, che comprende oltre 5 milioni di addetti, soltanto il 53 per cento di essi compie l'orario normale di lavoro, mentre il 22 per cento lavora dalle 40 alle 48 ore settimanali, ed il 25 per cento meno di 40 ore. In definitiva l'orario medio di lavoro, nel settore industriale, è disceso a 34 ore la settimana. Perciò, al suddetto numero di disoccupati integralmente, bisogna aggiungere anche il rilevantisimo numero di disoccupati in forma parziale. Peraltro la situazione anziché accennare qua e là a movimenti di ripresa, manifesta sintomi di una vera e propria depressione economica, che, purtroppo, minaccia di approfondirsi e di allargarsi sempre più. Motivo per cui è assolutamente indispensabile correre ai ripari con la massima sollecitudine possibile, adottando non semplici palliativi, ma, a seconda dei casi, provvedimenti più o meno radicali.

CARATTERI DELL'INTERVENTO NELL'EDILIZIA.

La determinazione di intervenire nel settore dell'edilizia è, per un duplice ordine di ragioni, senz'altro opportuna. Prima ragione: perchè, allo stato attuale delle cose, è proprio questo

il settore meglio indicato per lenire la disoccupazione, in quanto consente non solo di impiegare, in via diretta, il maggior numero di lavoratori attualmente inattivi, ma, in via subordinata, investe ed alimenta il maggior numero di aziende e di industrie complementari. Inoltre l'edilizia, almeno per adottare i più immediati provvedimenti, non richiede lungo tempo per il passaggio dalla fase di studio a quella di esecuzione, e l'impiego delle case costruite sarebbe quasi immediato. Secondo motivo: perchè in Italia la carenza di alloggi è ormai un fenomeno oltremodo ossessionante che minaccia di diventare cronico con tutti gli inevitabili dolorosi effetti di ordine fisiologico, morale ed economico. In breve, sebbene la casa sia soltanto indirettamente un bene strumentale, sempre che concerna i lavoratori, assurge a necessità talmente inderogabile da imporre urgenti, estesi ed efficaci provvedimenti.

GENERE DI CASE DA COSTRUIRSI.

Quali case si dovranno costruire col piano? La risposta è ovvia: case per i lavoratori, sia perchè le vere vittime di questo tremendo disagio umano sono le masse lavoratrici impiegate ed operaie, sia perchè perdurando questo stato di cose è fatale che il loro rendimento di lavoro vada continuamente declinando; ed infine, perchè nella sfera dell'edilizia popolare non sussiste alcuna speranza che si prodighi la libera iniziativa privata. Quest'ultima è sempre connessa con un fine di speculazione che le attuali condizioni del mercato e le misere condizioni dei lavoratori sono e saranno ben lungi dall'assecondare.

DESTINAZIONE DELLE CASE DA COSTRUIRSI.

A chi ed a qual fine debbono essere cedute le case da costruirsi? Agli Enti designati dalle leggi in vigore per l'incremento dell'edilizia popolare, affinchè praticino soltanto la locazione a canone equiparato e modestissimo, oppure in proprietà a privati assegnatari, secondo i patti da convenirsi in entrambi i casi?

Considerando gli elementi e la natura del periodo critico che si attraversa noi propendiamo senz'altro per la prima soluzione. Tut-

tavia, siccome è indispensabile che si debba conferire al piano la massima ampiezza possibile, per questo motivo stimiamo opportuno, ed anche utile, che, entro certi limiti, siano pure accolte, secondo le norme di legge, le domande dei privati. Coloro che avendo accumulato risparmi, o intendendo e potendo accumularli in avvenire, siano desiderosi di investirli nella costruzione di appartamenti per uso proprio, purchè li sorregga almeno il concorso, o, tanto il concorso, quanto il contributo statale di cui diremo in seguito, potranno approfittare di questa favorevole circostanza. Le ragioni che valgono a giustificare il nostro punto di vista sono le seguenti: Il diritto di proprietà, per sua stessa natura esclusivistico, è in palese contrasto con la esigenza presente e futura di estendere il beneficio al più largo numero dei lavoratori bisognosi e meno abbienti. Infatti, nel nostro caso, il proprietario privato viene a godere e disporre a suo arbitrio dell'alloggio, ed alla sua morte questo diritto è trasferito ai suoi eredi legittimi, e così via. Ora osserviamo che se quello di godere un alloggio è un bisogno che genera un diritto naturale a tale godimento, l'assegnazione dei nuovi alloggi a titolo di proprietà fa sorgere un diritto perpetuo il quale, oggi più che mai, è d'uopo venga posposto al soddisfacimento dell'analogo diritto da parte della gran massa di coloro che soffrono per mancanza o insufficienza di alloggio. Si può obiettare che, pure nel caso in cui in luogo dei privati gli alloggi costruendi venissero devoluti in proprietà a quegli Enti che non esercitano la locazione a scopo di lucro, il numero assoluto dei beneficiari non aumenterebbe affatto perchè quello dei vani non cambia. Ma noi rispondiamo che un esame più profondo, non riferito ad un determinato momento statico, ma proiettato nel futuro, dimostrerebbe con gran copia di ragioni che il diritto di proprietà concesso agli assegnatari cristallizza e limita in perpetuo il beneficio, mentre la locazione non speculativa, esercitata da parte degli Enti suddetti, a mano a mano che le circostanze mutano col tempo, lo estenderebbe ad altri individui attraverso un continuo, equo ed invocato avvicendamento. Aggiungasi come sia fuori dubbio che ben pochi lavoratori, impiegati od operai, potreb-

bero impegnarsi per lungo tempo alle quote che comporta il patto di futura vendita e di riscatto. Tutt'al più sarebbero in grado di adire quei nuclei familiari di lavoratori assai fortunati, i commercianti, i piccoli imprenditori, i professionisti, i dirigenti di aziende, e così via; ma è fatale che proprio la gran massa dei più bisognosi e dei meno abbienti rimarrebbe per lungo tempo estromessa da ogni beneficio. Ora nel nostro caso i fondi a disposizione dello Stato appaiono piuttosto limitati, e perciò è doveroso ed umano che siano diretti anzitutto a sollievo dei più miseri e non ad esclusivo vantaggio di chi è già in possesso di una certa ricchezza che gli consente di superare alla meglio i più aspri disagi. E perciò è conforme tanto alle esigenze di questo grave periodo quanto ad un senso di equità distributiva, attribuire il massimo sviluppo possibile al demanio di quegli Enti (quali, a tipico esempio, il benemerito Istituto autonomo delle case popolari) che sono e saranno sempre i veri calmieratori del mercato degli alloggi ed il più valido strumento dello sviluppo edilizio di carattere popolare.

ASSEGNAZIONI DELLE CASE DA COSTRUIRSI.

In base a quali norme dovrebbe avvenire la suddetta assegnazione dei nuovi stabili? È noto che in conformità alle leggi in vigore (testo unico del 1938 sulla edilizia popolare, decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600), lo Stato dovrebbe concorrere a fondo perduto col 50 per cento del costo globale delle costruzioni, inoltre col contributo, fino al massimo del 3 per cento fisso per la durata di non oltre 35 anni, sul rimanente 50 per cento da mutuarci dagli Enti dalla legge stessa specificati. Analoga disposizione è stata poi estesa anche alle Società che intendessero costruire senza finalità di lucro ed alle Cooperative fra dipendenti dello Stato e degli Enti locali, di aziende commerciali ed industriali e fra i professionisti.

Oggi, in riferimento alle condizioni del mercato del credito, non è nemmeno da supporre che gli Enti e le associazioni di privati di cui trattasi, attingendo vuoi dalle banche, vuoi dal risparmio nazionale, possano trovare tutta od anche in gran parte la massa cospicua

di liquido di cui abbisognerebbero, specie cogli elevatissimi tassi di interesse che si è giunti a praticare. L'esperienza insegna. Ciò, naturalmente, anche a prescindere da qualsiasi altro ostacolo che potrebbero frapporre comprensibili ragioni di politica economica generale. È ovvio pensare che se oggi il credito fosse non solo abbondante, ma anche accessibile, il piano assumerebbe proporzioni gigantesche, e potrebbe, se non proprio risolvere, almeno produrre effetti veramente notevoli sia in rapporto alla disoccupazione in atto, sia alla offerta copiosa di nuovi alloggi: in quanto è implicito che la somma di cui potrebbe disporre il settore edile risulterebbe raddoppiata. Ma esclusa questa possibilità, lo Stato stesso, valendosi dei mezzi che ha e che può ancora raccogliere, dovrebbe finanziare almeno gli Enti anche di quel 50 per cento che sarebbero obbligati a mutuare presso i terzi. In questo caso gli stabili da costruirsi dovrebbero essere ceduti subito in possesso a detti Enti, in base al patto di futura vendita e di riscatto, con «l'origine» di quest'ultimo differita e da stabilirsi a suo tempo a giudizio insindacabile dello Stato. Naturalmente il concorso dello Stato dev'essere in rapporto al costo reale, ed, in ogni caso, riferito a non oltre il costo massimo di 400.000 lire per ogni vano, ed infine, le case debbono essere costruite secondo i precisi tipi e le precise norme da predisporre a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Gli Enti a loro volta, in virtù delle nostre premesse, dovrebbero essere autorizzati a praticare soltanto la locazione con canoni modestissimi, ed ancora — e questo, ai fini che il progetto di legge persegue, è molto importante — essere tenuti ad investire i canoni netti di affitto che percepiranno alla costruzione di nuove case popolari; e così di seguito, volendo, anche all'infinito. Qualora poi lo Stato giudicasse giunto il momento opportuno di sospendere le costruzioni di cui trattasi potrà invitare gli Enti a devolvergli i suddetti introiti fino alla saldatura del loro debito (il 50 per cento della somma anticipata). Stando così le cose è ovvio che i canoni di affitto, non essendo vincolati ad alcuna delle norme che governano l'impiego dei capitali a reddito, assumerebbero un carattere elastico e suscettibile di adeguarsi sia ad ogni disposizione di

legge in materia, sia alle vicende di un mercato libero degli alloggi locabili, ed infine, alle possibilità economiche dei lavoratori. Così, tutta l'economia del sistema, anzichè essere limitata e statica, verrebbe ad assumere un carattere esteso ed essenzialmente dinamico.

Le associazioni di privati, sia autonome sia costituite sotto l'egida degli Enti all'uopo autorizzati, e sempre che si tratti esclusivamente di case del tipo popolare regolamentato, dovrebbero invece versare subito il 50 per cento di loro spettanza, o provvedersi del mutuo presso i terzi; ed in questo caso avrebbero rispettivamente luogo o l'acquisizione degli alloggi a titolo di proprietà o il patto di futura vendita e di riscatto. È ovvio che anche in detta operazione il concorso dello Stato dev'essere corrispondente al costo reale degli stabili, e, in ogni caso, riferito a non oltre il costo massimo di 400.000 lire per ogni vano.

IL PROGETTO DELLA MAGGIORANZA.

1. Alcune cifre del piano trasmessoci dalla Camera.

Il piano, quale ci pervenne dalla Camera, contemplava la costruzione di 1.232.850 vani nuovi in sette anni con una spesa di 497 miliardi di lire: 105 anticipati dallo Stato, 195 anticipati dai lavoratori, 171 circa provenienti dai contributi a fondo perduto dei datori di lavoro, ed i residui 22 miliardi dalle quote di ammortamento da versarsi dagli assegnatari degli alloggi durante il settennio. L'onere dello Stato risultava di 405 miliardi, ripartito nel periodo di 32 anni (nel progetto originario era di 450 miliardi, ma noi riteniamo che tale somma e così quella di 405 miliardi, alla resa dei conti, risulterebbero alquanto superate).

In proposito incominciamo subito ad osservare che 1.232.850 vani da costruirsi in sette anni in confronto ad un fabbisogno attuale di oltre 12 milioni di vani (anche se si tenga conto che il piano non vuole essere risolutivo, ma tende solamente ad alleviare la disoccupazione con l'imprimere un moto di ripresa nel settore edile), non serve di certo a produrre una ripercussione che sia perlomeno apprezzabile tanto nell'assorbimento di mano d'opera, quanto nella fornitura di nuovi alloggi. Perciò riteniamo assolutamente necessario che il nu-

mero dei vani da costruirsi venga aumentato fino a quel massimo che sia compatibile con la possibilità di attingere i mezzi per farvi fronte. Solo in tal modo il provvedimento che stiamo esaminando potrà produrre qualche concreto effetto in entrambe le direzioni.

2. I principali emendamenti proposti dalla maggioranza al progetto trasmessoci dalla Camera.

Gli emendamenti principali che la maggioranza propone sono i seguenti: il numero dei vani da costruirsi nel settennio viene ridotto da 1.232.850 a 900.000; le case sono affidate per metà in gestione agli Istituti delle case popolari od altri Enti consimili affinché siano destinate alla locazione, mentre per l'altra metà sono assegnate ai privati a titolo di promessa di vendita a consegna immediata con pagamento rateale. I canoni di locazione delle prime, le quote di ammortamento del costo delle seconde (rimborso in 25 anni di tutta la somma anticipata, senza interessi), nonché il contributo dello Stato di cui diremo in appresso, sono incorporati nel fondo speciale ai fini di dare sviluppo alle costruzioni durante il settennio e nel periodo successivo.

Continua ad essere affidata all'I. N. A. la gestione economica, finanziaria e tecnica del piano.

Le somme necessarie alla esecuzione del piano verrebbero prelevate mediante:

a) un contributo mensile obbligatorio ed a fondo perduto a carico dei lavoratori, pari allo 0,60 per cento della loro retribuzione;

b) un contributo mensile obbligatorio ed a fondo perduto a carico dei datori di lavoro (eccetto lo Stato, gli Enti autarchici e quelli di assistenza e beneficenza), pari all'1,20 per cento delle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti;

c) un concorso a fondo perduto a carico dello Stato, che durante il periodo di 32 anni, raggiungerà la somma complessiva di 298,732 miliardi. Questo concorso dello Stato comprende: un contributo del 4,30 per cento sulle somme conferite nel settennio dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed un contributo annuale del 3,20 per cento sul costo di ciascun alloggio costruito nel settennio e che lo Stato verserà per venticinque anni consecutivi al fondo speciale.

Dal contributo suddetto viene però detratto ogni anno, e per venticinque anni, l'1 per cento del costo degli alloggi a favore degli assegnatari a titolo di proprietà, da conteggiarsi a scomputo delle rispettive quote annuali di ammortamento che gli stessi dovranno versare.

3. Critica ai risultati afferenti alle proposte della maggioranza.

La prima critica fondamentale che noi dobbiamo rivolgere a quello che può definirsi il nuovo piano allestito dalla maggioranza della 10^a Commissione concerne il numero dei vani che è possibile costruire durante il settennio.

Se, come abbiamo già rilevato, a nostro avviso sussistono evidenti e fondati motivi per ritenere del tutto esiguo il numero dei vani che erano ottenibili mediante il progetto dell'onorevole Ministro Fanfani (1.232.850), e perciò ridotta ad una quantità insignificante l'efficacia del piano stesso sia al fine principale di combattere la disoccupazione, sia al fine subordinato di lenire la carenza degli alloggi, ora è facile presumere quale può essere il nostro pensiero quando tale numero è stato addirittura portato ai due terzi del precedente (900.000).

E così, se col primo progetto veniva assicurato lavoro per sette anni consecutivi alla modestissima cifra di 50.000 unità nell'edilizia e di altre circa 50.000 unità nei settori complementari, col secondo detto numero viene ulteriormente diminuito a 35.000 unità in entrambi i casi. Di male in peggio. Questo sarebbe dunque il modo col quale la maggioranza si ripromette sia di alleviare la spaventosa disoccupazione che già grava sul nostro Paese e che incombe ancor più minacciosa per il prossimo futuro, sia di lenire la ossessionante carenza di case che tanto ci affligge per tutti i mali che, direttamente o indirettamente, procura. È vero che nel frattempo lo Stato agirà anche in altri settori, ma, ripetiamo, quello dell'edilizia si può ben dire sia l'unico sul quale col presente stato di cose e per varie e molteplici ragioni, si possa fare concreto e sicuro affidamento.

« La montagna ha partorito il topo », questa è la nostra prima conclusione in proposito.

4. Critica al contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Noi siamo decisamente avversi a qualsiasi prelievo che incida sulle misere entrate dei lavoratori. Le ragioni sono troppo evidenti per doverle lungamente illustrare. A dirla in breve i lavoratori, in linea di massima, da lungo tempo sono purtroppo soggetti ad un vero e proprio risparmio forzato, così che il loro tenore di vita è inferiore sia al limite medio di sussistenza, sia a quel termine umano di conforto e di decoro civile loro conferito dalla stessa casistica dei numeri indici. Ed è proprio per questo motivo che da parte dei lavoratori sono in corso reiterate e vaste proteste ed agitazioni: essi lottano perchè siano migliorate quelle condizioni di esistenza che per la massa sono diventate esasperanti ed insostenibili.

A tutto ciò aggiungasi che l'attuale disoccupazione, che non riceve nemmeno quel magro sussidio dallo Stato, grava anch'essa in modo rilevante sul bilancio della pluralità delle rispettive famiglie di lavoratori. Non dobbiamo poi nemmeno tacere che malgrado tutto essi si sono già volontariamente accollato l'onere dell'1,50 per cento sul proprio salario a favore dei poveri pensionati, ed inoltre concorrono, pure volontariamente e nei limiti delle rispettive possibilità, alla costituzione di un fondo nazionale per soccorrere i disoccupati attualmente esistenti ed il numero dei quali è suscettibile di un notevole ed inquietante incremento.

E perciò, anche a voler prescindere dal principio che la solidarietà non dev'essere coattiva ma soltanto libera e volontaria, non riteniamo che sia logico e coerente l'appello alla solidarietà di cui si vale la maggioranza per giustificare questa nuova imposta che per sette anni consecutivi verrebbe a gravare sulle spalle degli impiegati e degli operai.

Se, come essa afferma nella sua relazione quando commenta il progetto dell'onorevole ministro Fanfani, il rimborso del risparmio obbligatorio fruttifero, al 5 per cento, che quello stabiliva, essendo necessariamente dilazionato nel lungo periodo di 25 anni oltre il settimo, difficilmente avrebbe persuaso i lavoratori che a loro veniva riservato un trattamento sostanzialmente diverso da quello adot-

tato per i datori di lavoro, è ovvio che adesso, a più forte ragione, non li potrà convincere un contributo obbligatorio, sia pure ridotto alla metà del precedente, che senz'altro essi dovranno versare ogni mese a fondo perduto.

A nostro avviso questa linea manifesta il vecchio e malcelato proposito dei conservatori di far ricadere a poco a poco sulle masse lavoratrici le conseguenze della guerra e della congiuntura economica di cui altri hanno ricavato vistosi benefici.

Noi non vogliamo anticipare giudizi intorno all'accoglienza che verrà riservata dai lavoratori a questo nuovo contributo posto a loro carico, ma riteniamo molto probabile che faranno tutto il possibile per riversarlo sui datori di lavoro.

Ecco perchè, francamente, nutriamo ancora la speranza che si giunga a sopprimere questo contributo.

5. Critica al contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro.

Veniamo ora al contributo obbligatorio a fondo perduto a carico dei datori di lavoro, pari all'1,20 per cento sulle retribuzioni mensili dei rispettivi dipendenti.

Noi siamo tutt'altro che favorevoli anche a questa forma di contributo, venga esso stabilito a fondo perduto oppure a titolo di prestito. Anzitutto, checchè si dica, nel processo economico detto contributo verrebbe a trasformarsi, in massima, in una vera e propria imposta indiretta sui consumi che colpirebbe tutti i cittadini, ivi, naturalmente, compresi i lavoratori. In altre parole anche qui verrebbe a snodarsi quel solito circolo vizioso che può consentire ai colpiti di scaricare sugli altri il proprio onere, e perciò anche sulle spalle dei meno abbienti.

Inoltre, questo contributo prescinde in tutto e per tutto da quelle che possono essere le condizioni strutturali dell'impresa, nonchè dalle quote di profitto che le sono proprie, ed infine, dallo stato di notevole disagio in cui si dibattono larghi strati di artigiani e tante piccole e medie imprese. Vi saranno infatti aziende economicamente deboli, punto o poco redditizie, ma dove abbonda invece la mano d'opera, che dovranno versare un contributo assai più elevato di altre aziende floride ed in

cui prevale di gran lunga l'impianto, nonchè numerosi complessi con esigua maestranza, i quali, per le loro condizioni di monopolio o di quasi monopolio, attingono vistosissimi margini di profitto. E vi sono poi anche quei gruppi di imprese che ricorrono sistematicamente alle sovvenzioni da parte dello Stato per mantenersi in efficienza; quindi è ovvio che in tal caso il contributo, in definitiva andrebbe a gravare sul bilancio di quest'ultimo. Ecco una delle ragioni per cui l'onere statale per il piano calcolato dalla maggioranza alla resa dei conti risulterà assai più elevato. È questo un elemento negativo di cui non deve essere sottovalutata la reale consistenza.

Infine non dobbiamo prescindere dal fatto che lo scopo fondamentale del piano è quello di tendere al massimo assorbimento della mano d'opera attualmente disoccupata. Ora è ovvio che questa forma di contributo in certo qual modo potrebbe anche frustrare questa precipua finalità, perchè da un lato crea una remora alle nuove assunzioni di personale e dall'altro un incentivo al licenziamento di quello già in esercizio.

Va da sè che tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro non riteniamo valide le ragioni addotte dalla maggioranza per giustificare in sede economica questo contributo. È vero che le imprese, e così anche i lavoratori, attraverso il piano verrebbero a beneficiare dell'impulso che agendo in tal modo si potrà conferire alla produzione, ma noi osserviamo che in questo caso si tratta anzitutto di tendere a sanare una situazione di carattere collettivo che ha cause ben definite, e perciò il suo specifico finanziamento è ovvio che dev'essere equo, razionale, rapportato alle capacità economiche di tutti i singoli contribuenti e non mai unilaterale, sperequato ed illogico come in questo caso risulterebbe effettivamente.

6. Critica alla istituzione della gestione I. N. A.-CASA

Secondo il nostro parere il criterio di affidare la gestione finanziaria, economica e tecnica del piano all'I. N. A. è inopportuno, e, in definitiva, assai costoso.

Per quale ragione tutte le multiformi, vaste e complesse operazioni, che, partendo dall'apice fino alla base, il piano comporta, debbono essere affidate all'I. N. A., ben sapendo che questo istituto di diritto pubblico è ben lungi dall'essere dotato della necessaria e capillare attrezzatura di ordine amministrativo e tecnico?

Ma che forse non esiste più il Ministero dei lavori pubblici, e cioè un tipico organismo competente per questo genere di lavori, munito al centro, alle regioni ed in ogni provincia di personale tecnico, pratico e specializzato, organismo che valendosi nè più e nè meno dei propri mezzi già in funzione è, senz'altro in grado, senza nuove spese, di assolvere egregiamente all'opera di concetto, direzione, sorveglianza e controllo che si rende necessaria alla esecuzione del piano? È ovvio che da parte nostra riteniamo opportuno e conveniente che la costruzione degli stabili, ben inteso sotto la sovrintendenza statale, debba avvenire senz'altro a cura e spese degli Enti e delle associazioni di privati che ne trarranno beneficio. Essi, in massima, hanno già impiantato da lungo tempo i loro propri uffici, e quand'anche ciò non fosse vuol dire che vi provvederanno direttamente senza alcun onere nè per il fondo nè per lo Stato. Anzi, veniamo informati che l'Istituto autonomo delle Case popolari, se quanto prima non si dovesse dar corso al piano, sarebbe costretto a ridurre il suo apparato tecnico decentrato ai limiti modestissimi che sono richiesti dall'ordinaria manutenzione, perchè il suo primitivo organico venne ovviamente commisurato al fatto che agli Istituti stessi fosse garantita nel tempo la dinamica delle nuove costruzioni.

Ciò che abbiamo affermato nei confronti del Ministero dei lavori pubblici riteniamo inutile ripeterlo per quanto concerne il Ministero del tesoro, quello delle finanze, e così via, per i compiti che possono essere di loro specifica competenza.

Non è poi un mistero, perchè si sente continuamente ripetere da più parti, che il numero degli organismi e dei relativi funzionari ed impiegati dell'apparato statale è piuttosto pletorico; noi non intendiamo affatto entrare ora in merito a tale questione, però ci sembra

inopportuno che in questo caso specifico si voglia di fatto istituire un nuovo organismo con le sue inerenti articolazioni, personale ed uffici annessi, mentre sarebbe logico tendere in tutti i modi a ridurre gli angoli morti se veramente essi esistono, ed a provvedere alle nuove esigenze che il piano determina col razionale e totalitario impiego dei mezzi e del personale già esistente, che, per molteplici ragioni, non può essere comunque ridotto.

Se è comprensibile che la natura del piano richiederebbe l'esistenza, sia pure temporanea, di un organismo autonomo che nel suo procedere non venga irretito dagli ostacoli congeniti alla ordinaria bardatura statale, nulla vieta che nel nostro caso si possano formare analoghe sezioni indipendenti dal resto dell'organismo, le quali si dedichino unicamente a questo lavoro specifico; sezioni la cui opera dev'essere naturalmente diretta, coordinata e controllata dal Comitato di attuazione previsto dall'articolo 1 del progetto di legge.

Ed infine, se per principio si teme che l'attuale tipica legislazione a cui implicitamente si fa riferimento per stigmatizzare la lentezza burocratica possa ostacolare la necessaria rapidità di esecuzione che dev'essere conferita al piano, noi rispondiamo che in questo caso si tratta di applicare le norme chiare e semplici di una legge speciale e non quelle del massiccio groviglio delle numerose leggi preesistenti. Queste norme sono tali da consentire anche alla burocrazia dello Stato la necessaria scioltezza, anzi, noi siamo convinti che essa troverà in sé la capacità di adattamento e l'impulso sbrigativo che le circostanze impongono. Comunque è fuori dubbio che se i controlli di vario genere non venissero affidati agli organismi tipici dell'amministrazione pubblica, nella coscienza del Paese l'operazione di cui trattasi non troverebbe quel favorevole accoglimento e quella fiducia che generalmente è riposta nei primi.

Quindi, da qualsiasi lato si consideri questo aspetto del problema non vediamo ragioni che giustifichino la istituzione di una nuova impalcatura burocratica, tanto più se teniamo presente che già funzionano gli organismi appropriati, i quali, a nostro avviso, sarebbero in grado di svolgere ottimamente questo compito

senza incorrere nel benchè minimo aggravio di spesa a carico delle pubbliche finanze o dei particolari fondi che si dovranno raccogliere.

Comunque, se la maggioranza vorrà persistere nella strada prescelta è certo che parecchi miliardi verrebbero assorbiti dal mantenimento di un apposito congruo che per nostro conto è del tutto superfluo, e perciò sarebbero parecchi miliardi destinati a volatilizzarsi senza alcun vantaggio, quando invece lo Stato, specie in questo periodo di grave congiuntura, ha il sacrosanto dovere di impiegare il più largamente possibile in opere produttive. Ecco un'altra delle ragioni per cui l'onere statale calcolato dalla maggioranza, alla resa dei conti risulterà assai più elevato.

IL PROGETTO DELLA MINORANZA.

1. *Premessa.*

Esposte le principali critiche al progetto allestito dalla maggioranza della X Commissione, la minoranza non ritiene affatto esaurito il suo compito in un'opera meramente demolitrice, ma ravvisa non solo opportuno, ma anche doveroso, portare il suo contributo di fede e di pensiero alla soluzione di questo assillante problema.

Ciò premesso, essa precisa che nel corso della discussione in seno al Comitato, presentò una serie di organici emendamenti, i quali, pure assumendo col loro carattere radicale una rilevante portata, a suo avviso non ledono affatto le finalità ed i limiti di azione del progetto in esame (e cioè alleviare la disoccupazione costruendo case per i lavoratori, senza pretendere di risolvere integralmente il problema edilizio italiano, nè invadere altri campi che a ciò non siano intimamente connessi, o, tanto meno, superare le disponibilità dello Stato, sia per la competenza come per la cassa). Anzi, ritiene che detti emendamenti lo rendono più aderente alla realtà ed in grado, se non altro, di produrre certi effetti che siano almeno percepibili in rapporto tanto alla drammatica situazione del campo del lavoro, quanto alla grave carenza di abitazioni che travaglia il nostro Paese.

Da parte sua stima quindi necessario accennare via via i principali motivi che ispirano gli emendamenti proposti, nonché tradurre in

cifre i risultati concreti che attraverso i medesimi si potrebbero conseguire, ed infine, precisare gli oneri che ne derivano sia allo Stato come ai privati contribuenti.

2. *Il numero delle case da costruirsi.*

Già sappiamo che mediante gli emendamenti proposti dalla maggioranza durante il settennio si costruirebbero soltanto 900 mila vani conferendo lavoro continuativo per tale periodo all'esiguo numero di 70 mila operai. Ci vuol altro! Mancano in Italia oltre 12 milioni di vani e, purtroppo, vi sono 2.500.000 disoccupati integralmente ed un numero forse doppio di disoccupati in modo parziale o latente. Se si fa conto di agire mediante un piano organico nel settore della edilizia popolare, e cioè nel settore in cui abbiamo ragione di fondare le nostre migliori speranze, con un apporto così misero di risultati e durante un periodo che è tutt'altro che di breve durata, dobbiamo convenire che la maggioranza non ha la precisa coscienza della situazione esistente e dei pericoli che, andando di questo passo, costituiscono una minaccia per l'ordine interno. Con la fame e la disperazione non si scherza; ciò non bisogna dimenticarlo mai.

In breve, noi, dopo esperite le dovute indagini ed effettuati i relativi calcoli nel complesso e nei diversi campi specifici, riteniamo che con questo piano si possa e si debba costruire almeno il triplo del numero dei vani prospettato dalla maggioranza. Costruendo circa 3 milioni di vani e dando lavoro di continuo durante il settennio a circa 240.000 operai è innegabile che, finalmente, si perverrrebbe a raggiungere un risultato che può già considerarsi apprezzabile anche se confrontato con la tremenda pressione degli odierni bisogni. A nostro avviso è questa la massima capacità che oggi può essere conferita la piano nella sfera della dinamica produttiva nazionale. Perciò se da un lato sussiste la imprescindibile esigenza di poter disporre nel settennio di una somma notevolmente maggiore di 497 miliardi (come risultava dal progetto dell'onorevole Fanfani) per potenziare l'operazione di cui trattasi, dall'altro quest'ultima somma con gli emendamenti proposti dalla maggioranza viene ridotta quasi alla metà. Il divario fra i poli estremi del problema è diventato così largo che non c'è nemmeno da supporre che

si possa colmare ricorrendo ai mezzi che sono propri dell'ordinaria amministrazione. È quindi indispensabile che siano adottati provvedimenti drastici in quanto ad estremi mali non si può far altro che opporre estremi rimedi.

3. *Finanziamento ed oneri del piano.*

Dove dobbiamo attingere i mezzi necessari allo scopo? La norma che deve guidarci alla ricerca di ben diverse e più cospicue forme di finanziamento è quella di attingere nei settori dove le capacità economiche sono rilevanti, e, come dicemmo, di preoccuparsi nel contempo, entro i limiti del possibile, di non permettere che si determini il solito circolo vizioso che consenta ai colpiti, attraverso il consumo, di scaricare il proprio onere sulle spalle dei meno abbienti.

D'altro canto, non dobbiamo nemmeno prescindere dal fatto che, nel caso specifico, si tratta di costruire case di abitazione per il popolo, e che perciò è doveroso concorrano alla bisogna anche coloro i quali nel loro miope egoismo soltanto a parole compiangono lo stato di grave disagio edilizio, in cui si dibatte tanta parte della popolazione italiana, ma di fatto continuano a fare i loro comodi, e, sovente, proprio da questo stesso disagio a trarre anche lauti profitti.

Le vere vittime sono, come al solito, le masse popolari, perchè i ceti privilegiati non soffrono di certo della penuria di vani. E la causa prima di questa disastrosa situazione è inerente alla guerra che proprio quei ceti hanno voluta perchè con la vittoria speravano sia di perpetuare il proprio dominio, sia di accumulare, come del resto hanno accumulato ugualmente, maggiori ricchezze. Anche per questo motivo è proprio a loro che incombe l'obbligo di alleviare i disagi della povera gente che non volle la guerra, e tuttavia è oggi la sola che ne sopporta le dolorose conseguenze.

Se dunque noi attingeremo soprattutto dai maggiori patrimoni i motivi sono evidenti. E pertanto, a tacere delle sofferenze e dei lutti che furono provocati dalla guerra, il sacrificio finanziario che chiederemo in questo caso ai detentori della ricchezza immobiliare e mobiliare sarà sempre ancora lievissimo in con-

fronto alla tremenda, quasi totale falceia a cui andarono soggetti i privati portatori di titoli di Stato, i poveri pensionati, i modesti redditieri del ceto medio, i piccoli e medi risparmiatori, ed in generale, tutti coloro che dopo aver lavorato, come i loro avi, l'intera esistenza si ripromettevano di godere in santa pace i frutti del loro sudato peculio.

Uniformandoci ai criteri basilari che abbiamo esposti, noi proponiamo che il necessario finanziamento del piano sia operato:

a) con un contributo annuale a fondo perduto e per sette anni consecutivi del 2,25 per cento sul valore aggiornato del patrimonio degli Enti collettivi pubblici e privati, esclusi unicamente lo Stato, le Province, i Comuni, le Cooperative di ogni genere ed i loro Consorzi, gli Enti pubblici assistenziali e gli Ospedali. Al calcolo: 350 miliardi di lire. (Questa somma è uguale al doppio di quella che la maggioranza intende ricavare dal contributo a fondo perduto a carico dei datori di lavoro);

b) con un contributo annuale a fondo perduto, e per sette anni consecutivi, dell'1 per cento sui patrimoni soggetti alla imposta straordinaria progressiva patrimoniale, a partire dal valore accertato di 20 milioni di lire. A calcolo: 216 miliardi di lire;

c) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto, ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico di coloro che occupano, come proprietari o locatari, appartamenti con un numero complessivo di vani, esclusi i servizi, eccedenti il numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare. Detto contributo è fissato in lire 42 mila per ogni vano eccedente il fabbisogno come sopra indicato, compresi i vani di appartamenti abitati saltuariamente. A calcolo: 134 miliardi di lire;

d) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto, ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico dei proprietari di immobili a qualsiasi uso adibiti e locati con un canone non sottoposto al limite a norma delle leggi sulla proroga dei contratti di locazione. Detto contributo è fissato nella misura di un'annualità di canone, e, in ogni caso, non dev'essere inferiore a lire 42 mila per ogni vano. A calcolo: 20 miliardi di lire;

e) con contributo a titolo di prestito forzoso del 15 per cento all'anno e per sette anni

consecutivi, sull'importo dei premi annuali delle polizze di assicurazione contro qualsiasi rischio, costituenti anno per anno il portafoglio delle Società private e degli Istituti pubblici di assicurazioni; nonchè le somme che a titolo di capitalizzazione verranno annualmente riscosse dagli Istituti di previdenza sociale, infortuni e malattie. A calcolo: 170 miliardi di lire. Sulle somme versate dagli Enti suddetti lo Stato pagherà l'interesse semplice del 5 per cento nei primi sette anni, e, dopo il settimo anno, provvederà al rimborso di dette somme mediante un normale piano di ammortamento, della durata di 25 anni, pure all'interesse del 5 per cento.

L'importo complessivo dei contributi di cui sopra, risulta, in cifra tonda, di 890 miliardi di lire.

Mediante il regolamento che dovrà essere compilato per l'esecuzione della presente legge verranno stabilite le norme di valutazione, accertamento e riscossione dei contributi suddetti.

Ciò premesso, considerando il costo massimo di lire 400.000 per ogni vano nuovo, ivi compreso il valore del sedime fabbricato e degli annessi, con la somma di 890 miliardi di lire si potranno costruire in sette anni 2.225.000 vani.

Come già dicemmo, questa principale operazione dev'essere effettuata attraverso gli Istituti autonomi delle case popolari, le Province, i Comuni e gli altri Enti autorizzati dalle citate leggi, e sotto la direzione e la sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici. Le case verranno cedute in gestione agli Enti stessi in base al patto di futura vendita e di riscatto, ma ad origine differita e da fissarsi a giudizio insindacabile dello Stato, affinché le adibiscano esclusivamente alla locazione a canoni modestissimi, ed anche con l'obbligo di investire i proventi netti nella costruzione di nuove case popolari, e così via, finchè lo Stato non li inviterà a sospendere le nuove costruzioni ed a procedere invece al rimborso della metà del capitale ad essi anticipato, attraverso un normale e fruttifero piano di ammortamento.

Se, ad esempio, gli Enti suddetti dovessero praticare durante tutto il settennio un canone medio di lire settemila all'anno per ogni

vano, alla scadenza del settennio, e cioè al 31 dicembre 1955, in luogo di 2.225.000 vani risulterebbero già non meno di 2.345.280 vani tutti soggetti alla locazione fruttifera, con un incremento di 120.280 vani già costruiti durante il settennio soltanto coi proventi ottenuti dalle locazioni stesse. Qualora poi si volesse considerare un periodo più lungo, ad esempio di 20 anni dopo il settimo, i 120.280 vani salirebbero ad 1.151.223, ed il totale dei vani a 3.376.223. È ovvio che se si allungasse maggiormente il periodo il numero dei vani aumenterebbe non in modo costante ma bensì progressivo, perchè di anno in anno farebbero sentire il loro peso anche i canoni di affitto ottenibili con l'incremento delle costruzioni stesse.

A fianco di questa operazione principale che concerne le case che andranno a potenziare il demanio edilizio degli Enti speciali ed autarchici, facendo leva sulle aspirazioni comuni a molti cittadini di possedere un alloggio proprio di carattere popolare, fornito a condizioni vantaggiose, che frattanto loro offrirebbe l'occasione propizia di materializzare in esso i propri presenti e futuri risparmi e di cautelarli da una eventuale svalutazione della moneta, può trovare posto quella secondaria coi privati.

A questo proposito riteniamo opportuno, equo e logico che siano dettate le norme per i due casi che precedentemente abbiamo prospettato. Noi proporremo che nel primo caso (e cioè quando i privati stessi disponendo in proprio di metà del capitale necessario non facciano ricorso al mutuo rinunciando implicitamente al contributo da parte dello Stato) gli assegnatari acquisteranno dopo almeno 15 anni la piena libertà di disporre dell'alloggio di loro proprietà senza vincoli di sorta. Durante i 15 anni sussisterà il vincolo di cui diremo in seguito. Nel secondo caso (e cioè quando i privati stessi non disponendo in proprio del capitale necessario faranno ricorso al mutuo presso i terzi s'illecitando in tutto od in parte anche il contributo dello Stato) gli assegnatari non solo diventeranno proprietari dell'alloggio subordinatamente al patto di futura vendita e di riscatto, ma nella eventualità che intendessero locare il proprio alloggio prima della scadenza di trent'anni

(e non soltanto di 15 come nel primo caso) saranno obbligati per sè e per i loro aventi causa, a praticare un canone che, comunque, non dovrà superare quello in vigore presso il locale o finitimo Istituto autonomo delle Case popolari o di altro Ente consimile, presso gli stabili costruiti con i fondi dell'operazione principale.

Tutto questo al fine di ottenere il massimo concorso di privati al diretto finanziamento dell'operazione di cui trattasi per ridurre i mutui ad una entità compatibile con le condizioni del mercato del credito e senza che si producano turbamenti e pericolose ripercussioni nelle economie di altri settori.

Dunque questa operazione avrà luogo in base al patto di compravendita col solo concorso da parte dello Stato del 50 per cento a fondo perduto per coloro che dopo 15 anni vogliono essere liberi da ogni vincolo, e col patto di futura vendita e di riscatto col concorso suddetto ed anche con il contributo massimo del 3 per cento fisso sui mutui non oltre 30 anni consecutivi, per coloro che, mutuando, in caso di locazione dell'alloggio accettano il vincolo, non più di 15, ma di 30 anni.

In tal modo, oltre a soddisfare le aspirazioni di molti cittadini del medio ceto si potrebbe aumentare notevolmente il numero delle case da costruirsi nel settennio, concorrendo al miglior raggiungimento degli obiettivi che il progetto in esame si prefigge.

Nel progetto lo Stato stanziava 15 miliardi all'anno come anticipazione di capitale; detto stanziamento dev'essere senz'altro conservato per costituire così il 50 per cento del concorso statale a fondo perduto. I privati, associandosi in cooperativa od attraverso gli Enti in parola come le citate leggi prescrivono, o verseranno direttamente l'altro 50 per cento di loro spettanza, o lo mutueranno, e perciò durante il settennio sarebbero disponibili altri 105 miliardi per le nuove costruzioni. In tutto: 210 miliardi di lire.

In proposito noi siamo convinti che, se non la totalità, almeno i tre quinti delle somme occorrenti, saranno senz'altro coperte dall'afflusso diretto di capitale privato. Nei calcoli che seguiranno ci baseremo appunto su tale ipotesi. Il capitale da mutuarsì risul-

terebbe, quindi, al massimo, di 42 miliardi in totale, e cioè di 6 miliardi ogni anno. Noi riteniamo che questa eventuale somma possa essere facilmente coperta dal risparmio nazionale disponibile.

Con questi 210 miliardi si potranno costruire altri 525.000 vani, quindi, nel settennio, sarebbero in tutto $2.345.280$ più $525.000 = 2.870.280$ vani, e cioè circa un quarto del fabbisogno complessivo, in confronto ai 900.000 vani contemplati negli emendamenti della maggioranza.

L'impegno lordo massimo dello Stato sarebbe di 105 miliardi per il versamento a fondo perduto; di 331,250 miliardi per il rimborso del prestito forzoso e dei relativi interessi del 5 per cento; ed infine di 37,800 miliardi per il contributo massimo del 3 per cento sui due quinti di capitale mutuato, o, naturalmente, nullo, se tutta la somma di competenza privata venisse coperta senza far ricorsi ai mutui. In totale, durante i 32 anni del piano, il massimo impegno lordo dello Stato sarebbe di 474,050 miliardi e quello minimo di 436,250 miliardi. Va da sè che l'impegno dello Stato risulterebbe effettivamente quello massimo suddetto se lo stesso non dovesse mai decidere che gli Enti debbano rimborsargli il 50 per cento della somma a loro anticipata.

Però, quando lo Stato, come abbiamo premesso, decidesse invece che abbia luogo il rimborso di quella parte di capitale anticipato, le cose cambierebbero radicalmente. Se, ad esempio, dopo 20 anni, oltre il settimo, gli Enti fossero invitati a sospendere di impegnare i canoni di affitto nella costruzione di nuove case, per provvedere al rimborso, al tasso di interesse differenziale, poniamo del 4 per cento, nel periodo di 30 anni, della metà della somma di 890 miliardi a loro anticipata, siccome le rispettive quote annuali di ammortamento assommano a 772,029 miliardi, nel corso di 57 anni in tutto l'impegno lordo dello Stato verrebbe senz'altro ad *annullarsi*, per tradursi invece, nel primo caso, in una *entrata netta* di circa 300 miliardi, e nel secondo, di 335,779 miliardi. In merito al fine supremo dell'operazione abbiamo già osservato che, mentre col progetto emendato dalla maggioranza verrebbe assicurata l'occupa-

zione di 35 mila lavoratori edili per sette anni consecutivi e di circa altri 35 mila lavoratori nei settori complementari, con quelli da noi proposti detto numero salirebbe a 116.500 nel primo settore ed a circa 116.500 nei secondi.

Concludendo, tanto in riferimento al numero dei vani da costruirsi (2.870.280 invece di 900.000) quanto a quello dei lavoratori da impiegare di continuo durante il settennio (233.000 invece di 70 mila), è fuori dubbio che si perverrebbe a raggiungere un risultato che può già considerarsi apprezzabile. Per riflesso lo Stato verrebbe in futuro a ricavare una *entrata* cospicua, e cioè da 300 a circa 340 miliardi, in luogo di sottostare ad un *onere* di circa 300 miliardi di lire.

Ciò significa che nei limiti di questi 300 o 340 miliardi che oggi lo Stato è costretto a prelevare per il superamento di un critico periodo di emergenza, nel futuro non verrebbe più effettuato un analogo prelievo a mezzo delle imposte ordinarie o straordinarie, perchè, invece di esso prelievo e per l'entità corrispondente, affluirebbero alle Casse dello Stato le quote di rimborso di cui trattasi.

4. Risposta alle obiezioni della maggioranza al nostro progetto.

Le obiezioni al nostro progetto contenute nella relazione di maggioranza sono limitate di numero, superficiali e tutte di indole generica. Solo da questo atteggiamento sbrigativo appare manifesta l'intenzione della maggioranza di respingerlo così *a priori*. Tant'è.

Che il piano non debba pretendere di risolvere integralmente il problema edilizio italiano siamo anche noi concordi, non fosse altro perchè per colmare una carenza di oltre 12 milioni di vani bisognerebbe disporre di circa 5.000 miliardi, e cioè del reddito complessivo che in un anno viene prodotto in Italia. Quindi non c'è nemmeno da pensarci. Inoltre, anche se questo finanziamento, in via meramente ipotetica, fosse di fatto disponibile per il nostro scopo, vi osterebbe pur sempre la possibilità tecnica di assolvere, nel volgere di sette anni, ad un compito di così immensa portata e che per giunta risulta circoscritto ad un solo settore. Infine è ovvio che l'intervento dello Stato non può e non

deve abbracciare il problema edilizio italiano nei suoi molteplici aspetti, ma limitarsi a quella determinata sfera dove, malgrado sussista la formidabile pressione di imprescindibili bisogni di natura collettiva, l'iniziativa privata, per un complesso di circostanze, si rifiuta di intervenire.

Che poi il piano debba avere una impostazione sua propria, con proprie fonti di finanziamento, nel quadro della politica del lavoro tendente alla massima occupazione possibile, è tanto naturale perchè, se così non fosse, non avrebbe più le caratteristiche di un « piano » che, nel nostro caso specifico, ha per oggetto di fronteggiare la disoccupazione costruendo case per i lavoratori.

È chiaro che, in ultima analisi, il punto critico che, secondo il criterio della maggioranza renderebbe inaccettabile il nostro progetto, concerne soltanto le sue fonti di finanziamento, le quali, sempre ad avviso della maggioranza, sarebbero costituite da entrate esclusivamente di carattere tributario.

Ed è proprio con questa motivazione puramente formale e, come dimostreremo in seguito, priva di contenuto logico, che la maggioranza ritiene di fornire una giustificazione attendibile al suo proposito aprioristico di estromettere il nostro progetto dalla sua concreta attuazione.

Ma noi osserviamo come il ragionamento che in questo caso le circostanze impongono dev'essere di ben diversa natura. E cioè: In Italia esiste una spaventosa disoccupazione. C'è un mezzo efficacissimo e superiore a qualsiasi altro per porre un certo rimedio a questo stato di cose, e sarebbe quello di costruire case per i lavoratori. In questo campo l'iniziativa privata si rifiuta di intervenire e perciò deve subentrarvi lo Stato. Il Governo, per iniziativa del Ministro del lavoro, ha già deciso di attuare tale intervento. Ciò premesso è lapalissiano che dal momento che questo piano esiste non si deve tradurlo in un apporto insignificante, ma bisogna fare di tutto perchè produca il più largo effetto concreto in entrambe le suindicate direzioni. Come logica conseguenza occorre, in definitiva, che questo piano sia ad ogni costo dotato dei mezzi finanziari che siano necessari e sufficienti a raggiungere il più largamente possibile gli scopi prefissi.

Ora, non bisogna dimenticare mai che il problema di fronteggiare la disoccupazione effettiva e latente che preme e sovrasta, non interessa soltanto alcune categorie di cittadini, come, ad esempio, i lavoratori ed i datori di lavoro, ma tutta quanta la Nazione. In sostanza si tratta di intervenire con urgenza, e prima che sia troppo tardi, per rimediare ad una gravissima situazione di carattere collettivo che man mano è andata determinandosi e che minaccia continuamente di precipitare. In questo senso essa impone che vengano adottati provvedimenti radicali ed ai quali lo Stato, fin dove sarà possibile, deve far fronte mediante un prelevamento il quale, logicamente, non può essere che di carattere straordinario come in effetti è straordinaria la situazione esistente.

Ed è proprio in virtù del carattere generale e straordinario di questo problema che da parte nostra, dovendo individuare le fonti da cui trarre il necessario finanziamento, ci siamo anzitutto indirizzati ai cespiti fondamentali di produzione del reddito, e cioè ai patrimoni che ci sono in Italia. Forse che il contributo, o, che dir si voglia, l'imposta straordinaria commisurata al valore del patrimoni non deve più considerarsi, come autorevolmente affermava A. De Viti de Marco, la estensione logica delle imposte sul reddito, e pertanto il primo organo tributario della finanza straordinaria degli Stati moderni? (1) Un solo limite preclude ogni eccessiva libertà di azione in questo campo, ed è il seguente: nello stabilire l'entità concreta delle contribuzioni necessarie e sufficienti allo scopo non si può superare quella che, obiettivamente, può essere calcolata la capacità contributiva dei soggetti colpiti; ma, a questo proposito noi siamo più che convinti che tanto il contributo settennale del 2,25 per cento sul patrimonio degli Enti collettivi, quanto il contributo settennale dell'1 per cento sui patrimoni già tassati con l'imposta straordinaria progressiva, non supererebbero affatto quel limite di sopportabilità, di cui abbiamo detto poc'anzi, che nel campo tributario

vigente può essere loro attribuito. Tanto più ché — riteniamo opportuno ripeterlo ancora — in effetti non si tratta altro che di una specie di anticipazione, pari al 60 per cento della somma dei due primi contributi, da versare oggi in conto di eventuali imposte future di carattere ordinario o straordinario, perchè in un tempo successivo, superato questo periodo critico che non ammette tentennamenti od indugi, in luogo di queste ultime entreranno come elementi positivi del bilancio statale i canoni di affitto che gli Enti assegnatari saranno costretti a devolvere allo Stato a titolo di quote di ammortamento del loro debito. L'importo complessivo di dette quote è di 772 miliardi a cui stanno di fronte i 436 miliardi, (o, tutt'al più, 474) dell'onere che lo Stato nel periodo di 32 anni sarà costretto a sostenere.

E passando alle voci *c*) e *d*) del nostro prospetto di contribuzione, poichè in questo caso si tratta di lenire una grave carenza di alloggi abbiamo ritenuto equo, logico ed anche morale, che fossero tenuti a contribuire all'impresa sia coloro i quali, mentre innumerevoli famiglie soffrono stipate in bugigattoli in una ripugnante e nefasta promiscuità, posseggono spaziosi appartamenti che eccedono alquanto le loro normali domestiche esigenze, sia coloro i quali, speculando su questo acutissimo disagio edilizio, hanno trovato il modo di ricavare vistosi profitti.

Cosa allora dovremmo dire noi del progetto della maggioranza quando essa non ha creduto far di meglio che colpire sia i lavoratori, le cui entrate essendo minime, secondo le note teorie della utilità decrescente del reddito e del reddito di puro lavoro, andrebbero sempre esentati dai tributi, sia i datori di lavoro con una notevole imposizione riferita ai salari e stipendi dei rispettivi dipendenti, vale a dire da determinarsi sulla base di un elemento che rappresenta una voce fondamentale del costo di esercizio dell'impresa, e che, alla fin fine, per svariate ragioni risulta per giunta assai onerosa per moltissime categorie di datori di lavoro, e sempre sperequata ed irrazionale da qualsiasi lato la si consideri?

Quando la maggioranza afferma che bisogna prescindere dalle normali fonti di finanziamento di carattere tributario, destinate, per la loro

(1) A. DE VITI DE MARCO: *Principi di economia finanziaria*. — G. Einaudi, Torino — 1939.

natura, a provvedere alle generali necessità dello Stato, e, soltanto nel quadro di queste, indirizzabili a specifiche iniziative per la propulsione dell'attività economica e la soluzione dei problemi sociali, noi non possiamo fare a meno di constatare che da un lato essa giunge a minimizzare e circoscrivere a limiti artificiosi il problema della disoccupazione, mentre questo è oggi il più grave ed urgente dei problemi italiani, e dall'altro come ad affermare che l'opera che il Governo ha da svolgere debba essere slegata e procedere frammentariamente, quando invece dev'essere organica ed unitaria, ed infine, che i singoli dicasteri siano come compartimenti a paratie stagne, e non piuttosto le parti che debbono vicendevolmente integrarsi in un tutto armonico e coordinato.

Inoltre, i contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono forse anch'essi determinate ed estese forme di imposizione tributaria? Si definiscano esse con la terminologia che più fa comodo, ma, al di là delle parole, sono sempre lo strumento fiscale per attingere moneta dalle tasche di una vasta sfera di contribuenti, per sopperire a deter-

minate esigenze di carattere collettivo. Forse che l'onorevole Ministro delle finanze quando va alla ricerca dei mezzi per fronteggiare gli oneri dello Stato può ignorare l'esistenza di questi due nuovi contributi sui lavoratori e sui datori di lavoro? Forse che entrambi non vengono ad inserirsi facendo sentire il loro peso nel quadro generale della pubblica finanza? Eppure dal contenuto delle obiezioni mosse nella relazione di maggioranza sembra che le cose non debbano andare in questo senso.

Come già dicemmo, l'elemento indeclinabile di quella del capo nostro come di qualsiasi altra forma di contribuzione risiede soltanto nel principio ch'essa sia giusta, razionale, possibile e perequata, e che pertanto possa servire effettivamente a raggiungere gli scopi prefissi.

Ed invece è proprio nell'ambito della soluzione finanziaria che si vuole adottare, e in quello dei miseri risultati che si potranno conseguire che noi riscontriamo i più appariscenti e sostanziali aspetti negativi del progetto allestito dalla maggioranza.

CERRUTI, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito il Comitato di attuazione di un piano settennale per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano settennale di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1°) del presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

2°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale;

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, di tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7, designati dalle Associazioni nazionali, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative, di un architetto designato dal Consiglio dell'Ordine;

4°) del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

1°) dal presidente, nominato con decreto del

2°) da un rappresentante per ciascuno dei

3°) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto della loro importanza numerica; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

4°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

5°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Identico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico al testo della Camera.

Identico al testo della Camera.

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni in rapporto al numero dei rispettivi rappresentati, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia, e due per gli operai; di tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle Associazioni nazionali; di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative; di un architetto designato dal Consiglio dell'Ordine;

4°) del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Identico.

Identico.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Comitato ha sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.A.-CASA.

Spetta alla Gestione I.N.A.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 3.

Alla Gestione I.N.A.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato:

1°) del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2°) di tre rappresentanti dei lavoratori e di un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7;

3°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro;

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge, il Comitato si avvarrà dell'opera di concetto, direzione, sorveglianza e controllo del Ministero dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, affiderà, a loro cura e spese, l'esecuzione delle opere ai Comuni, alle Province, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Enti pubblici, nonchè agli Enti morali, Società e Cooperative indicate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, che si propongono di costruire case per i lavoratori, sia per destinarle a locazione, sia per assegnarle con patto di futura vendita e di riscatto.

Lo stesso Ministero predisporrà i progetti ai quali gli Enti costruttori, nonchè le Società e le Cooperative, dovranno esclusivamente attenersi.

Art. 3.

Soppresso.

4°) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione I.N.A.-CASA.

Art. 4.

Per la gestione speciale prevista nell'articolo precedente è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

1°) di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

2°) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al V;

3°) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art. 5.

Per la raccolta dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 e per l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, il Comitato si vale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Soppresso (vedi articolo 7 ter).

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

I rapporti fra il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli istituti per le case popolari, i consorzi e le cooperative di produzione e di lavoro.

Il Comitato può altresì incaricare, quando se ne presenti la convenienza, ogni persona fisica o giuridica da esso ritenuta idonea.

Art. 7.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col 1° settembre 1948:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti di cui alle lettere b), c) e d), oltre al contributo di cui all'articolo 21 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso la rispettiva amministrazione, l'1 per cento delle proprie retribuzioni per un importo delle stesse fino a lire 30.000: per retribuzioni oltre questo limite il contributo dell'1 per cento aumenta progressivamente del 0.1 per cento per ogni lire 5000;

c) i dipendenti — dirigenti, impiegati, operai — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, nonchè degli enti pubblici diversi da quelli

Art. 6.

Soppresso (vedi articolo 14 bis).

Art. 7.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del piano previsto dall'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre al contributo di cui all'articolo 21 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti — dirigenti, impiegati, operai — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonchè delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

I fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 per le case da destinarsi esclusivamente alla locazione verranno costituiti:

a) con un contributo annuale a fondo perduto e per sette anni consecutivi, del 2,25 per cento sul valore aggiornato del patrimonio degli Enti collettivi pubblici e privati, esclusi unicamente lo Stato, le Province, i Comuni, le Cooperative di ogni genere ed i loro Consorzi, gli Enti pubblici assistenziali e gli Ospedali;

b) con un contributo annuale a fondo perduto e per sette anni consecutivi dell'1 per cento sui patrimoni soggetti all'imposta straordinaria progressiva patrimoniale, a partire dal valore accertato di 20 milioni di lire;

c) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico di coloro che occupano, come proprietari o locatari, appartamenti con un numero complessivo di vani, esclusi i servizi, eccedente il numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare. Detto contributo è fissato in lire 42.000 per ogni

contemplati dalla precedente lettera *b*), sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso il rispettivo datore di lavoro, l'1 per cento delle proprie retribuzioni per un importo delle stesse fino a lire 20.000; per retribuzioni oltre questa somma il contributo dell'1 per cento aumenta progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 2.500;

d) i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali, sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso la rispettiva azienda, le stesse percentuali, di cui alla lettera *c*);

e) i privati datori di lavoro e gli enti pubblici diversi da quelli contemplati dalla lettera *b*) sono obbligati a versare ogni mese un contributo pari a quello obbligatorio accantonato dai propri dipendenti.

Le percentuali di accantonamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dei contributi di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata o delle mensilità eccedenti la 12^a.

Sono inoltre ammessi accantonamenti facoltativi sia nei confronti degli appartenenti alle categorie suindicate, sia nei confronti degli artigiani, artisti e liberi professionisti. Gli appartenenti alle tre ultime categorie possono concorrere all'assegnazione dell'alloggio, qualora, in difetto di sorteggio, abbiano per sette anni consecutivi corrisposto il doppio della contribuzione minima di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Tutti i versamenti ed accantonamenti di cui sopra saranno eseguiti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni: quelli di cui alla lettera *a*) entro il 31 dicembre di ogni anno del settennio a partire dal 1948; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), a cura delle pubbliche amministrazioni, dei privati datori di lavoro, degli enti pubblici diversi da quelli contemplati dalla lettera *b*) e delle aziende giornalistiche ed editoriali, entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 1° settembre 1948.

e) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera *b*), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili, corrisposte ai propri dipendenti.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata o delle mensilità eccedenti la 12^a.

Soppresso.

Soppresso.

vano eccedente il fabbisogno come sopra indicato, compresi i vani di appartamenti abitati saltuariamente;

d) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico dei proprietari di immobili a qualsiasi uso adibiti e locati con un canone non sottoposto al limite a norma delle leggi sulla proroga dei contratti di locazione. Detto contributo è fissato nella misura di una annualità di canone e in ogni caso non inferiore a lire 42.000 per ogni vano;

e) con un contributo a titolo di prestito forzoso del 15 per cento l'anno e per sette anni consecutivi sull'importo dei premi annuali delle polizze di assicurazione contro qualsiasi rischio, costituenti anno per anno il portafoglio delle società private e degli istituti pubblici di assicurazione; nonchè le somme che a titolo di capitalizzazione verranno annualmente riscosse dagli Istituti di previdenza sociale, infortuni e malattie.

Sulle somme versate dagli enti suddetti lo Stato pagherà l'interesse semplice del 5 per cento sui primi sette anni, e, dopo il settimo anno, provvederà al rimborso di dette somme mediante un normale piano di ammortamento pure all'interesse del 5 per cento e della durata di 25 anni.

Mediante il regolamento che dovrà essere compilato per l'esecuzione della presente legge verranno stabilite le norme di valutazione, accertamento e riscossione dei contributi suddetti.

Art. 7 bis.

I contributi, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7, saranno versati all'I.N.A.-CASA a rate mensili.

I contributi, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7, saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'articolo 7, lettera *c*), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme ad uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie, previste per il contributo unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 7.

Gli Enti o Istituti, impositori del contributo unitamente al quale dovrà essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-CASA le somme per conto di essa riscosse.

Art. 7 ter.

Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'articolo 1 della presente legge, si vale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

I rapporti fra il Comitato, di cui all'articolo 1, la Gestione I.N.A.-CASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e con quello dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 7 i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia alla causa di esenzione:

1°) siano proprietari di alloggi dei quali sia in corso il pagamento rateale;

2°) siano proprietari di alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra e non ancora ricostruiti;

3°) siano locatari di alloggi con patto di futura vendita a loro favore;

4°) siano soci di cooperative edilizie a proprietà individuale ed abbiano già avuto in prenotazione un alloggio in corso di costruzione, ovvero provvedano all'acquisto dell'area entro il 30 giugno 1949 e si impegnino a costruire entro il 31 dicembre 1952, sempre che si tratti di soci di cooperative legalmente costituite entro il 31 luglio 1948, le quali non fruiscano di contributi da parte dello Stato;

5°) abbiano compiuto il 55° anno di età;

6°) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge;

7°) siano lavoratori del mare avvicendati.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I lavoratori capi famiglia possono chiedere di limitare l'accantonamento obbligatorio nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Art. 9.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 8.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

1°) abbiano compiuto il 55° anno di età;

2°) siano ex-tubercolotici dimessi dai sa-

3°) siano lavoratori del mare avvicendati.

Identico.

Il contributo, di cui alla lettera b) dell'articolo 7, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che tutte si trovino involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Art. 9.

Identico (da collocarsi come ultimo comma dell'articolo 7 ter).

Art. 8.

Soppresso.

Art. 9.

Soppresso.

La Gestione I.N.A.-CASA emette, a partire dal 1° gennaio 1949, ogni anno, buoni corrispondenti ai contributi versati dalle pubbliche amministrazioni, dai privati datori di lavoro, dalle aziende giornalistiche o editoriali per conto dei loro dipendenti.

Le pubbliche amministrazioni, i privati datori di lavoro e le aziende giornalistiche o editoriali, a loro volta, consegnano, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai rispettivi dipendenti, in conto degli accantonamenti obbligatori e facoltativi da essi eseguiti nel corso dell'anno precedente, un buono-casa per ogni 1000 lire o un multiplo di tale somma. Le eventuali frazioni di mille lire sono accreditate per l'anno successivo. A cura della pubblica amministrazione, del datore del lavoro e dell'azienda giornalistica o editoriale i buoni sono intestati al dipendente, con la indicazione della categoria contributiva a cui egli appartiene, della composizione familiare e della sua residenza.

Art. 10.

I versamenti eseguiti dai privati datori di lavoro, ai sensi della lettera e) dell'articolo 7, verranno accreditati presso la Gestione I.N.A.-CASA in un conto speciale.

L'ammontare delle somme versate sul predetto conto speciale è devoluto quale contributo proporzionale a riduzione del prezzo di ammortamento, di cui all'articolo 16.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione dei buoni-casa e fino al 31 dicembre dell'anno di estinzione, sui contributi obbligatori e facoltativi dei lavoratori, previsti dall'articolo 7, decorre l'interesse del 5 per cento annuo.

Per incrementare il piano di costruzione, fino al 31 dicembre 1955, i suddetti interessi semplici non sono corrisposti ai portatori dei singoli buoni-casa, ma vengono accreditati a loro favore e aggiunti al valore del buono.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

Art. 10.

Alla applicazione dei rispettivi contributi di cui all'articolo 7 provvederà: il Ministero delle finanze per quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*; il Ministero del tesoro per quello di cui alla lettera *e)*; i Comuni per quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 7. I fondi raccolti verranno versati al Ministero del tesoro in un fondo speciale.

Art. 11.

Soppresso.

Dal 1° gennaio 1956 i buoni, compresi gli interessi accreditati nel settennio, frutteranno l'interesse del 5 per cento pagabile al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1956 l'I.N.A.-CASA procederà all'ammortamento dei buoni-casa in circolazione, mediante sorteggio per rimborso al valore nominale. L'ammortamento dei buoni sarà compiuto in base a un piano generale della durata massima di 25 anni.

Ogni anno, prima del sorteggio e nei limiti fissati dal piano, si procederà, su richiesta, al rimborso dei buoni posseduti dai lavoratori divenuti permanentemente inabili al lavoro per malattia o infortunio o ricoverati per tubercolosi in sanatorio negli ultimi dodici mesi.

L'I.N.A.-CASA potrà accelerare il piano di ammortamento mediante acquisto di buoni-casa sul libero mercato, nella misura massima consentitagli dalle proprie disponibilità finanziarie.

Il piano di rimborso sarà approvato dal Ministero del tesoro.

Art. 13.

I buoni-casa sono negoziabili entro il primo settennio, a condizione che l'acquirente sia titolare di almeno un buono-casa a titolo originario.

Fino al 31 dicembre 1955, l'annotazione nell'apposito registro da istituirsi presso la gestione I.N.A.-CASA del trasferimento del buono ai fini delle estrazioni e delle assegnazioni di cui al successivo articolo 15, deve essere chiesta, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima delle singole estrazioni con l'indicazione dei dati caratteristici del buono stesso.

Per tutta la durata del settennio i buoni in possesso dell'intestatario sono impignorabili.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 i buoni-casa sono liberamente negoziabili secondo la legge di circolazione dei titoli al portatore.

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi, a partire dal 15 settembre 1948, per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da quella dei dipendenti delle amministrazioni private, secondo quanto si prevede nell'articolo 7.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in quattro tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre gli accessori, in rapporto alle richieste che faranno i titolari di buoni-casa, fermo restando che per appartamenti superiori a tre vani oltre gli accessori le singole richieste debbano essere proporzionate alla composizione della famiglia.

Nell'interno di ciascuna quota di categoria, determinata in base al primo comma del presente articolo, il piano prevederà per ogni provincia costruzioni in quantità proporzionate all'indice di affollamento e al numero dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Analogo criterio dovrà essere seguito nella distribuzione fra i vari comuni della stessa provincia, tenendo debito conto, ai fini della priorità cronologica nella esecuzione delle costruzioni, delle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Art. 14.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'articolo 7.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in quattro tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre gli accessori.

Identico.

Identico.

Art. 14 bis.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè

Art. 14.

Soppresso.

Soppresso.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte mediante i contributi di cui all'articolo 7 verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune, delle distruzioni belliche e del rispettivo numero degli abitanti.

Identico.

Art. 14 bis.

Le case costruite con il fondo risultante dai contributi di cui all'articolo 7 saranno assegnate ai Comuni, alle Province, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case per gli impiegati statali ed agli Enti pubblici.

Gli Enti assegnatari daranno le abitazioni in locazione ai lavoratori meno abbienti, te-

Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Le aziende e le Cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o più aziende, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivamente dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3, e purchè le aziende e le Cooperative accettino di dare alle case costruite la destinazione stabilita dalla presente legge.

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno esser autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I. N. A.-CASA, a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le Cooperative, di cui al 2° comma del presente articolo, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I. N. A.-CASA, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dall'azienda o dalle aziende, alle cui dipendenze prestino la loro opera i propri iscritti, l'importo dei contributi dovuti dalle aziende e dai propri iscritti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I. N. A.-CASA provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati di cui agli articoli 7 e 21.

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate in proprietà ai sensi dell'articolo 16, saranno amministrate da un comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'articolo 20 bis.

nendo conto per ciascun caso della necessità ed urgenza di alloggio, secondo norme che verranno stabilite dal regolamento.

Gli Enti predetti hanno l'obbligo di investire i proventi netti, ricavati dalla locazione degli alloggi ad essi assegnati, nella costruzione di nuove case secondo le prescrizioni della presente legge.

Con successivo provvedimento legislativo sarà stabilito un termine a decorrere dal quale cesserà tale obbligo per gli Enti in parola, i quali dovranno invece, dal termine stesso, rimborsare allo Stato in trenta annualità posticipate il 50 per cento della somma ottenuta in origine per la costruzione degli alloggi, al tasso di interesse corrente per i mutui a lunga scadenza, detratto il contributo dello Stato su tutta la somma per il periodo considerato, nella misura percentuale che verrà stabilita nel provvedimento stesso.

Avvenuto l'ammortamento del loro debito gli Enti suddetti acquisteranno il diritto di proprietà sull'immobile a loro precedentemente assegnato col patto di futura vendita ad origine differita.

Art. 14 *ter*.

Allo scopo di incrementare il piano, gli Enti, le Società e le Cooperative indicate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, per conto dei propri soci o dipendenti, che non siano già

Art. 15.

Ogni buono dà diritto a concorrere, mediante estrazioni annuali, alla assegnazione, sotto forma di locazione con patto di futura vendita al termine di venticinque anni, degli alloggi annualmente costruiti.

Per le tre categorie previste dall'articolo 7 si procederà annualmente, per ciascun comune in cui sono avvenute le costruzioni e fra i lavoratori richiedenti alloggi in detto comune, all'estrazione per l'assegnazione degli alloggi costruiti per tipo di abitazione, in rapporto a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo precedente.

Il Comitato ha facoltà di raggruppare, ai fini del sorteggio, gli appartenenti a diverse categorie per le località minori.

Art. 15.

I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I. N. A.-CASA per l'assegnazione di un alloggio in proprietà o in locazione.

I criteri di preferenza per l'assegnazione saranno stabiliti dal regolamento.

Annualmente, per ciascun Comune, si procederà all'assegnazione degli alloggi, la cui costruzione sia prevista dal piano. Metà degli alloggi saranno assegnati in proprietà a norma del successivo articolo 16 e metà saranno destinati alla locazione.

proprietari di case ad uso abitazione, possono fruire del concorso del 50 per cento a fondo perduto, o, insieme, del concorso del 50 per cento a fondo perduto e del contributo statale fino ad un massimo del 3 per cento fisso sull'importo del capitale mutuato per la durata di 30 anni, per costruire case da assegnare ai propri soci o dipendenti con patto di futura vendita e di riscatto.

Nel caso in cui il Comitato, di cui all'articolo 1, devolva a favore degli assegnatari il concorso ed il contributo statale di cui sopra, qualora il titolare dell'alloggio, od i suoi aventi causa, intendessero locarlo prima di trenta anni, sono obbligati ad applicare in tale periodo il canone di affitto in vigore presso il locale o finitimo Istituto per le case popolari costruite con i fondi di cui all'articolo 7.

Nel caso in cui il Comitato, di cui all'articolo 1, devolva a favore degli assegnatari soltanto il concorso statale di cui sopra il vincolo indicato nel capoverso precedente avrà solo la durata di 15 anni.

Qualsiasi patto in contrario è nullo.

Art. 14 *quater*.

In qualsiasi caso il costo massimo globale per ogni vano, ivi compreso quello del sedime fabbricato, non dovrà superare la somma di lire 400.000. Il regolamento fisserà, per ogni singolo tipo di alloggio, il rapporto a vano da attribuirsi ai diversi servizi.

Art. 15.

Soppresso.

In caso di estrazione di più buoni appartenenti allo stesso lavoratore, questi avrà diritto di scegliere un solo alloggio fra quelli estratti.

Le estrazioni avranno luogo normalmente nella ricorrenza della festa del lavoro e saranno eventualmente proseguite nei giorni successivi al verificarsi del caso di cui al precedente comma, fino a totale esaurimento degli alloggi disponibili.

La consegna degli alloggi avverrà normalmente nella ricorrenza della festa della Repubblica.

Art. 16.

Con l'assegnazione degli alloggi, l'assegnatario non è più tenuto all'accantonamento della quota obbligatoria, e non sono più ammessi accantonamenti facoltativi. L'assegnatario deve versare tutti i buoni risultanti in suo possesso.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà, in rate mensili costanti, un canone comprensivo del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali sopportate dalla gestione I. N. A.-CASA sino all'assegnazione dell'alloggio medesimo: il tutto al netto dell'importo dei buoni versati dal lavoratore al momento dell'assegnazione, di una quota proporzionale dei versamenti operati dai datori di lavoro, nonché del valore capitale del contributo statale di cui all'articolo 21 della presente legge e maggiorato degli interessi previsti dal piano di ammortamento finanziario.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del canone di ammortamento, nonché di operare, in denaro o in buoni-casa, versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Art. 17.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere il diritto di locazione col patto di futura

Art. 16.

L'assegnazione degli alloggi in proprietà avverrà a titolo di promessa di vendita con consegna immediata a pagamento rateale.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà, in rate mensili costanti, un canone comprensivo del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali sopportate dalla Gestione I. N. A.-CASA sino all'assegnazione dell'alloggio medesimo, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 21.

L'obbligo del pagamento del canone, previsto dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del canone di ammortamento, nonché di operare in denaro versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Art. 17.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

Soppresso.

vendita a favore di chi abbia almeno un buono-casa a titolo originario e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

Art. 18.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi sono a carico degli assegnatari.

Art. 19.

In caso di decesso del lavoratore prima della consegna dell'alloggio, gli eredi hanno diritto al rimborso degli accantonamenti entro tre mesi dalla presentazione della richiesta e della documentazione relativa.

All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di ammortamento dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione del canone di ammortamento fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento del canone di ammortamento per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-CASA intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione I.N.A.-CASA e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-CASA lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate per ammortamento di capitale. Il rimborso sarà fatto, a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per la fine dell'ammortamento.

a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

Art. 18.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'articolo 16 sono a carico degli assegnatari.

Art. 19.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 18.

Soppresso.

Art. 19.

Soppresso.

Art. 20

L'assegnatario potrà stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni una polizza di assicurazione sulla vita umana che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente per la durata massima di 25 anni. In base alle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale delle assicurazioni effettuerà il trapasso della libera proprietà dell'alloggio, al termine di 25 anni, a favore dell'assegnatario, oppure, in caso di premorienza o d'invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario stesso, immediatamente a favore rispettivamente dei beneficiari indicati in polizza o di lui medesimo, con la conseguente cessazione dell'obbligo del pagamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni del canone di cui al seguente comma.

L'assegnatario assicurato corrisponderà all'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la durata del contratto, salvo il previsto caso di premorienza o di invalidità, un premio annuo, ratizzato in mensilità decorrenti dal mese successivo a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Tale premio, sostitutivo del canone per la locazione dell'alloggio assegnato, sarà pari all'importo necessario per l'ammortamento demografico finanziario, comprensivo del rischio di invalidità, del prezzo attribuito all'alloggio stesso, come determinato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 20.

L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberato da tale onere l'assegnatario e i suoi aventi causa.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 20 bis.

La metà degli alloggi, destinata alla locazione ed assegnata a norma dell'articolo 15, resterà di proprietà della Gestione I. N. A.-CASA e sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari o ad altri Enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore al fondo previsto dall'articolo 7.

Al termine della Gestione I. N. A.-CASA il Comitato provvederà ad assegnare in proprietà gli alloggi di cui al precedente comma e quelli costruiti per la locazione direttamente

Art. 20.

Soppresso.

da aziende e da Cooperative, ai sensi dell'articolo 14 *bis*, ad Istituti delle case popolari o ad altri Enti similari.

Art. 20 *ter*.

Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi, con i fondi, che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'articolo 20 *bis*, e dal contributo statale previsto dal successivo articolo 21.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 15, 16 e 20 *bis*.

Il canone per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godrà del contributo statale dell'1 per cento, di cui all'articolo 21.

Art. 21.

Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 7, lo Stato corrisponde alla Gestione I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni contemplate dall'articolo 7, lettera *b*), della presente legge e del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari.

Tale contributo è corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo alla assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

Art. 21.

Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 7, lo Stato corrisponde alla Gestione I. N. A.-CASA, di cui all'articolo 2, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo di ciascun alloggio.

Identico.

Identico.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti al Fondo per gli scopi previsti nell'articolo 20 *ter*, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'1 per cento andrà in scemputo delle rate di ammortamento, a norma dell'articolo 16.

Art. 21.

Soppresso.

Art. 22.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

Art. 23.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendano necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

I buoni-casa emessi ai sensi dell'articolo 9 sono esenti dalla tassa di bollo e dalla imposta di negoziazione ed i relativi interessi godono dell'esenzione da ogni imposta presente e futura.

Art. 22.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Identico.

Identico.

Le case costruite in attuazione del piano saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

Art. 22.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

Per la procedura e l'indennità della operazione di esproprio valgono le norme fissate dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Le case costruite mediante il piano saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

Art. 24.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione dell'I. N. A.-CASA, di cui all'articolo 2, ed utilizzate per il servizio degli interessi sui buoni emessi dalla Gestione stessa a norma della presente legge, nonchè a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 7 e 21. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 25.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per gli

Art. 24.

Identico.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I. N. A.-CASA, di cui all'articolo 2, ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'articolo 7, lettera a), nonchè a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 25.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i con-

Art. 24.

Per gli oneri derivanti allo Stato dal prestito forzoso di cui alla lettera *e*) dell'articolo 7 della presente legge, lo Stato preleverà i fondi necessari da una parte aliquota dei canoni di affitto delle case assegnate agli Enti di cui all'articolo 14 *bis*. Tali versamenti verranno accreditati agli Enti stessi e quindi detratti dall'ammontare delle quote del piano di ammortamento di cui all'articolo 14 *bis*.

Per gli oneri derivanti per l'applicazione dell'articolo 14 *ter* della presente legge lo Stato verserà la somma di 15 miliardi all'anno e per sette anni consecutivi.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 25.

I contribuenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 che non adempiano agli obblighi ivi previsti sono puniti, salvo che il fatto

accantonamenti stabiliti nei confronti dei propri dipendenti, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della gestione.

Art. 26.

Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-CASA se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile decorso novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, le norme integrative e complementari necessarie

tributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

costituisca reato più grave, con l'ammenda pari al triplo della somma che avrebbero dovuto versare; per quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* dello stesso articolo l'ammenda sarà del quintuplo.

Gli assegnatari degli alloggi col patto di futura vendita che non ottemperino alla norma stabilita nel secondo comma dell'articolo 14 *ter*, salvo che il fatto costituisca reato più grave, perderanno il diritto al contributo statale; quelli che usufruiscono solo del concorso statale, che non ottemperino alla norma stabilita nel terzo comma dello stesso articolo, saranno puniti con l'ammenda pari al rispettivo concorso statale.

Le somme pagate a titolo di ammenda vanno in aumento del fondo generale.

Art. 26.

Soppresso.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto cogli altri Ministri interessati, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso tempo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto cogli altri Ministri interessati, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge se-

per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 28.

Identico.

condo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

Art. 28.

Identico.